

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

749° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	27
5 ^a - Bilancio	»	33
6 ^a - Finanze e tesoro	»	74
7 ^a - Istruzione	»	88
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	98
10 ^a - Industria	»	100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	104

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

386^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Spini e Fausti.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Sospiri, d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo e del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Introduce la discussione il relatore MURMURA, osservando che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone di far fronte allo sviluppo del traffico aereo, relativamente all'esigenza di potenziare e razionalizzare i servizi antincendio. Infatti, tali servizi verrebbero assunti direttamente dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno per tutti gli scali a gestione statale di cui alla tabella A della legge n. 930 del 1980, integrata, a decorrere dal 1° gennaio 1991 con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara. Ciò determinerebbe altresì il contestuale trasferimento delle infrastrutture esistenti, assegnate attualmente in uso governativo al Ministero dei trasporti.

Il relatore dà altresì conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 5 (relativo all'aumento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e venga introdotta una disposizione che limiti l'applicazione della legge al solo anno 1991, riformulando nello stesso senso la relativa norma di copertura. Raccomanda infine alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI conviene sull'opportunità di pervenire al più presto all'approvazione del provvedimento, effettivamente indispensabile ad assicurare la sicurezza negli aeroporti. Esprime tuttavia qualche perplessità sulla decorrenza dal 1° gennaio 1991 per l'integrazione della richiamata tabella A allegata alla legge n. 930 del 1980 con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara. Considera inoltre, ridondante e non molto chiara la disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 3, per cui l'approvazione del Ministero dell'interno per progetti, contratti e convenzioni riguardanti l'esecuzione di opere considerate indifferibili ed urgenti può intervenire in assenza dei preventivi pareri richiesti dalle disposizioni vigenti e comunque indipendentemente dalle modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro. Tra l'altro, a suo avviso, essa risulta anche in parte contraddetta da un'altra disposizione, contenuta nello stesso comma, che fissa un limite massimo di 700 milioni di lire per il ricorso alla trattativa privata per l'esecuzione dei progetti elaborati dalla direzione generale della protezione civile dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.

Replicando agli intervenuti, il sottosegretario SPINI ricorda che attualmente l'assunzione diretta dei servizi antincendio da parte dello Stato è disposta per tutti gli scali con un movimento di passeggeri superiore alle 60.000 unità annue. Ritiene peraltro auspicabile che tali misure possano essere in futuro adottate con atti di normazione secondaria.

Fa presente che, mentre a Pescara il servizio è già assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la situazione dell'aeroporto di Firenze-Peretola è più precaria, in quanto l'Aeronautica Militare, alla quale il servizio finora è stato affidato, non ritiene di poterlo assicurare ulteriormente.

Al senatore Galeotti fa notare che il limite di 700 milioni di lire posto al ricorso alla trattativa privata è una misura volta a circoscrivere la portata della disposizione generale dettata all'inizio dell'articolo 3, ove si prevede una procedura di approvazione di progetti e contratti da parte del Ministero dell'interno a prescindere dalle modalità con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura o i servizi.

Per quel che riguarda gli aspetti finanziari del provvedimento, esprime rincrescimento per l'eliminazione, nel progetto di legge finanziaria per il 1992, dell'accantonamento previsto per le finalità di cui al disegno di legge in discussione, presente invece nella legge finanziaria per il 1991. A tale proposito, auspica che si possa in futuro adottare la soluzione suggerita dal Ministero del tesoro, consistente nel reperire i finanziamenti per gli esercizi finanziari successivi al 1991 attingendo agli accantonamenti, previsti nel disegno di legge finanziaria del 1992, destinati al potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tale contesto, il parere espresso dalla Commissione bilancio, con l'indicazione di limitare l'applicazione del provvedimento al presente esercizio finanziario e le relative conseguenze sulla norma di copertura, consente di far

fronte agli oneri connessi agli interventi infrastrutturali, ma non a quelli relativi al personale. Ne consegue l'esigenza di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati con la soppressione dell'articolo 5. A tale scopo, egli presenta pertanto l'emendamento 5.1. Dopo aver ricordato che l'emendamento 8.1, da lui presentato, è stato censurato dalla Commissione bilancio per assenza della copertura finanziaria, illustra gli emendamenti 8.2 e 8.3, che espungono dalla norma di copertura i riferimenti agli esercizi finanziari successivi al 1991. A tali proposte si aggiunge l'emendamento 8.0.1, che limita al medesimo anno l'applicazione della legge.

Egli raccomanda infine l'approvazione del disegno di legge, che reca comunque disposizioni essenziali per garantire la sicurezza delle strutture aeroportuali, nonostante il ridimensionamento sul piano della spesa.

Si passa alla votazione degli articoli.

Il presidente GUIZZI comunica alla Commissione che, oltre al già menzionato parere della 5^a Commissione permanente, sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 4^a, 6^a ed 8^a, tutti favorevoli.

La Commissione approva quindi senza discussione ed all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.1, del Governo, soppressivo dell'intero articolo 5.

Senza discussione, ed all'unanimità, sono approvati gli articoli 6 e 7.

Si passa all'articolo 8.

Dopo che il sottosegretario SPINI ha ritirato l'emendamento 8.1, favorevole il relatore, la Commissione, con successive distinte votazioni, approva gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Dopo un intervento del senatore GALEOTTI (annuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS sull'articolo 8, che appare largamente insufficiente rispetto alle finalità che il provvedimento si propone di conseguire), la Commissione approva altresì l'articolo 8 nel testo così modificato.

Risultano altresì approvati l'emendamento 8.0.1 e l'articolo 9.

Il senatore PONTONE, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo MSI-DN, rileva una certa macchinosità delle norme dettate per la copertura finanziaria e sottolinea l'esigenza di assumere in futuro le misure necessarie a far fronte agli oneri relativi al personale.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore ACQUARONE ricorda di avere già illustrato il provvedimento nel corso della seduta di ieri della Sottocommissione per i pareri, sottolineando l'esigenza di dare una soluzione normativa alla attuale controversa giurisprudenza relativa all'obbligatorietà dell'arresto per chi sia trovato in possesso di modeste quantità di talune sostanze stupefacenti o psicotrope. Ritiene quindi di poter confermare l'invito alla Commissione ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge.

Il senatore PONTONE dichiara preliminarmente di non aver ravvisato, per il decreto-legge n. 247, la sussistenza dei suoi presupposti di costituzionalità, sui quali, peraltro, la Commissione si è già espressa. Dopo aver ricordato di avere avanzato richiesta di rimessione dell'esame del provvedimento alla Commissione plenaria, data la delicatezza della materia, si dichiara in dissenso con l'impostazione permissiva del decreto-legge. Il provvedimento infatti rischia di travolgere tutti i principi che sono stati posti a base della più recente legislazione in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, in particolare per quel che riguarda la disciplina sanzionatoria per chi detenga modeste quantità di tali sostanze. Il decreto-legge introduce, a suo avviso, un principio di discrezionalità eccessiva, ponendo così le premesse per un'accentuata disparità di trattamento tra le persone trovate in possesso di alcuni tipi di sostanze stupefacenti. Egli ritiene pertanto che il recente verificarsi di gravi eventi non possa in alcun modo giustificare una inversione di rotta così drastica e, a questo proposito, ricorda che la legislazione vigente offre ai tossicodipendenti soluzioni alternative alla detenzione in carcere, attraverso la sottoposizione volontaria a trattamenti di recupero. Esprime pertanto parere contrario al decreto-legge n. 247.

A giudizio del senatore GALEOTTI il decreto-legge n. 247, che interviene a breve distanza temporale dell'approvazione della nuova normativa in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, va invece valutato con favore, giacchè l'esperienza pratica degli ultimi mesi ha evidenziato l'opportunità di tale modifica.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al senatore Acquarone di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia (R 139 b, 1^a).

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142: esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e rinvio)

Il senatore GUZZETTI ricorda che la legge n. 142 del 1990 prevede due meccanismi ai fini dell'istituzione di nuove province. Il primo è disciplinato dall'articolo 16, il cui comma 2 stabilisce che, per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto di alcuni specifici criteri ed indirizzi. Il successivo articolo 63, comma 2, delega invece il Governo ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province per alcune aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è già stata avviata formale iniziativa da parte dei comuni, ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione. A tale proposito, la disposizione individua specificamente le aree che già si trovano in uno stadio avanzato di tale procedura, vale a dire Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania. Lo stesso comma 2 consente inoltre al Governo di emanare analoghi decreti legislativi per quelle aree relativamente alle quali il parere favorevole della regione venga deliberato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È questo il caso della istituenda provincia di Vibo Valentia, che il Governo ha successivamente accertato rientrare in tale previsione.

Conformemente a quanto disposto nell'articolo 63 della citata legge n. 142, il Governo ha pertanto predisposto otto distinti schemi di decreti, dando conto, nella relazione di accompagnamento, dell'acquisizione delle deliberazioni e dei pareri necessari, nonché dell'osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge.

Gli otto decreti constano tutti di quattro articoli. I primi due, che dispongono l'istituzione della provincia ed individuano i comuni che sono chiamati a farne parte, non presentano elementi di particolare interesse per la Commissione.

Le perplessità si appuntano invece sui due articoli successivi, che, rispettivamente, disciplinano, all'articolo 3, le procedure relative alla istituenda provincia e, all'articolo 4, dettano norme sulla creazione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato ritenuti necessari.

Con specifico riferimento all'articolo 3, il relatore stigmatizza il fatto che esso autorizzi il Ministro dell'interno a sciogliere le amministrazioni provinciali interessate, nominando dei commissari, sia per le amministrazioni provinciali sciolte che per la nuova provincia da istituire. Lo scioglimento costituisce infatti una misura considerata dal legislatore come *extrema ratio*, alla quale far ricorso unicamente in presenza di circostanze di estrema gravità, che impediscano il normale funzionamento dei consigli. Lo scioglimento disposto dall'articolo 3 è tanto più incomprensibile, a giudizio del senatore Guzzetti, ove si rifletta sui suoi effetti pratici. Un caso limite è rappresentato dalla provincia di Bergamo, che verrebbe per conseguenza dichiarata sciolta, insieme alla

provincia di Como, pur avendo solo sei comuni rientranti nella istituenda provincia di Lecco. L'illegittimità della procedura è inoltre rafforzata dalla mancanza di qualsiasi precedente di riferimento. In occasione dell'istituzione della provincia di Oristano (legge n. 306 del 1974) venne seguita, ad esempio, una procedura esattamente opposta: non già sciogliendo i consigli provinciali interessati (Cagliari e Nuoro), bensì optando per la loro permanenza fino alla data delle elezioni amministrative.

Il senatore Guzzetti avanza quindi perplessità sulla disposizione - contenuta nell'articolo 4 dei distinti decreti - in base alla quale, fino all'emanazione dei successivi decreti legislativi che istituiranno gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato ritenuti necessari, i competenti Ministeri disporranno, con propri provvedimenti, il potenziamento degli uffici già esistenti nell'ambito della nuova provincia. A tale proposito, egli ricorda che l'articolo 16, comma 2, lettera f) della legge n. 142 prescrive che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici. Al fine di chiarire i rapporti tra tali due prescrizioni, il relatore fa pertanto presente l'opportunità di acquisire dal Governo l'elenco degli uffici dell'amministrazione statale che hanno normalmente sede nelle amministrazioni provinciali, nonché elementi idonei a consentire le opportune previsioni di spesa.

Il relatore si sofferma quindi sullo specifico problema rappresentato dalle istituende province di Lodi e Prato, entrambe ricomprese in territori interessati alla costituzione delle autorità metropolitane. Date le difficoltà di coordinare tale istituzione con la creazione, ancora *in fieri*, delle aree metropolitane, egli sottolinea l'opportunità di approfondire il delicato problema, eventualmente accantonando, sia pure momentaneamente, la istituzione di tali due province.

Per quanto infine concerne i problemi relativi allo scioglimento degli organi provinciali, sarebbe a suo avviso preferibile che il Ministro dell'interno nominasse un Commissario *ad acta* per ciascuna provincia, con compiti però circoscritti agli stretti adempimenti di competenza del Governo centrale.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI condivide le preoccupazioni espresse dal relatore a proposito dello scioglimento degli organi delle amministrazioni provinciali. Riguardo alla istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato, egli ricorda poi che, nel corso del dibattito che ha successivamente portato all'approvazione dell'articolo 16, comma 2, lettera f) della legge n. 142, la sua parte politica aveva sottolineato l'opportunità di evitare la proliferazione degli uffici. In questo quadro, egli segnala l'esigenza che l'individuazione degli eventuali nuovi uffici avvenga con atto legislativo, al fine di consentirne un vaglio oculato.

Nel confermare l'opportunità di acquisire ulteriore documentazione da parte del Governo, dichiara consenso per le osservazioni svolte dal relatore, che riflettono, peraltro, la sfera di posizioni ufficiali dell'UPI (Unione delle province d'Italia). Al fine di consentire un adeguato

approfondimento della materia, egli suggerisce infine che la Commissione effettui una serie di audizioni dei rappresentanti delle istituzioni locali.

Il senatore PASQUINO, nel concordare con gran parte delle considerazioni svolte dal relatore, osserva che, prescindendo dalle perplessità da lui già espresse sulla istituzione di nuove province, è assai opinabile la necessità di istituire presso di esse tutti gli uffici decentrati dell'amministrazione dello Stato e di altri enti pubblici. A questo proposito ritiene necessario che il Governo riferisca circa gli uffici ritenuti indispensabili e sui relativi costi, provincia per provincia, fermo restando che, per la provvista di personale, è a suo avviso necessario ricorrere il più ampiamente possibile a trasferimenti, limitando le nuove assunzioni. Propone inoltre di studiare specifiche misure finalizzate al coinvolgimento dei cittadini sul piano della contribuzione finanziaria, laddove sia stata assodata, anche attraverso *referendum* consultivi, la necessità di istituire nuovi servizi ed uffici.

Il sottosegretario FAUSTI rileva preliminarmente che lo scioglimento delle amministrazioni provinciali già esistenti, interessate all'istituzione delle nuove province, è una misura che il Governo propone non senza preoccupazione, considerati anche la maturità democratica e lo spirito di collaborazione con cui le stesse amministrazioni hanno consentito all'istituzione dei nuovi organismi. Occorre peraltro tener presente che tale scelta deriva da un orientamento, apparso prevalente al momento del varo della legge n. 142 del 1990, volto ad accelerare il più possibile l'entrata in funzione delle nuove province. Una scelta diversa avrebbe comportato un differimento maggiore dei tempi di istituzione delle nuove province, la cui nascita avrebbe potuto in tal caso coincidere con il termine naturale delle assemblee provinciali interessate. L'assunzione di questo indirizzo, che il Governo non esclude *a priori*, non comporta peraltro l'automatica soluzione dei delicati problemi relativi alla ripartizione dei beni e del personale tra le precedenti e le nuove amministrazioni provinciali. A tal fine, occorrerà studiare specifiche misure.

Non appaiono invece condivisibili i rilievi rivolti dall'UPI circa un presunto vizio di legittimità dei decreti per eccesso di delega. A tale proposito, il rappresentante del Governo fa presente che la procedura proposta negli schemi di decreto è analoga a quella prevista a suo tempo per l'istituzione della provincia di Isernia, ritenendo peraltro improprio il riferimento alla procedura adottata per l'istituzione della provincia di Oristano, per la quale la legge stessa aveva determinato la data delle elezioni per il rinnovo della nuova e della preesistente amministrazione provinciale, facendola coincidere con le elezioni generali amministrative del 1975.

Il sottosegretario Fausti non esclude che possa essere soppressa la disposizione che accorda ai Ministeri la facoltà di provvedere al potenziamento degli uffici decentrati già esistenti nel territorio delle nuove province, ove ciò sia ritenuto necessario. A tale proposito, il Governo intende valutare con criteri analitici le esigenze effettive, sulla

base di una ricognizione degli uffici già esistenti, non escludendo, inoltre, la possibilità di finanziare l'istituzione eventuale di nuovi uffici ricorrendo ad un fondo alimentato mediante quote di tributi locali.

Per quanto concerne il problema specifico relativo all'istituzione delle province di Lodi e Prato, egli auspica che le Regioni interessate, tenendo conto degli avvisi già manifestati sull'istituzione delle nuove province, esprimano i pareri concernenti l'istituzione delle città metropolitane di Firenze e Milano entro i termini prescritti, al fine di evitare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo disposto dal comma 4 dell'articolo 21 della citata legge n. 142.

Per consentire ai componenti della Commissione di partecipare ai lavori dell'Assemblea, il presidente GUIZZI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 1^o)

Il senatore MURMURA ricorda che il comitato ristretto costituito sui disegni di legge riguardanti la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (A.S. n. 41 e connessi) ha ascoltato, prima dell'interruzione dei lavori parlamentari in occasione delle vacanze estive, il Ragioniere generale dello Stato. In tale occasione, nell'espone le proprie valutazioni in ordine agli oneri finanziari, questi ha ipotizzato che la legge finanziaria per il 1992 potesse recare un accantonamento finalizzato a fornire una idonea copertura per il provvedimento, accantonamento che non figura invece nel disegno di legge finanziaria per il 1992. In qualità di relatore sui provvedimenti, il senatore Murmura ha pertanto ritenuto opportuno convocare il Comitato ristretto per la giornata odierna, al fine di prendere atto di tale circostanza. Egli anticipa quindi che in tale sede è sua intenzione proporre che la Commissione approvi, nei tempi più rapidi, un testo, da sottoporre, sia pure con il parere contrario della Commissione bilancio, all'Assemblea, al fine di confermare l'attenzione del Parlamento nei confronti di un problema tanto urgente e delicato. In caso contrario, il senatore Murmura manifesta il proposito di rinunciare all'incarico di relatore.

Il senatore MAFFIOLETTI ricorda che la questione della perequazione delle indennità di buonuscita per i dipendenti statali è da tempo all'esame della Commissione e che già nel 1990 il Governo aveva manifestato l'intento, successivamente disatteso, di provvedere alla copertura degli oneri relativi con la legge finanziaria per il 1991. Per questi motivi il Gruppo comunista - PDS non nutriva fiducia nella riproposizione di tale assicurazione da parte del Governo per il 1992, considerati i precedenti inadempimenti. Anche la proposta del senatore Murmura - prosegue il senatore Maffioletti - pur apprezzabile negli intenti, non è destinata a sortire esiti positivi. Egli suggerisce comunque di valutare la possibilità di proporre eventuali emendamenti al disegno di legge finanziaria, onde consentire l'individuazione di una copertura del provvedimento.

Anche il senatore PONTONE rileva di aver più volte sollecitato la ripresa dell'esame congiunto dei provvedimenti, onde garantirne tempestivamente l'adeguata copertura finanziaria per il 1992, pur senza eccessiva fiducia che il Governo tenesse fede ad impegni precedentemente disattesi. La proposta del relatore è a suo giudizio destinata a non conseguire risultati; la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge finanziaria può invece consentire il superamento delle attuali difficoltà.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI

Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (2966)

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Può altresì disporre l'esibizione di documenti ed ispezioni, nonchè, in caso di inosservanza del predetto termine, il sequestro di documenti, anche a mezzo delle forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile innanzi all'autorità giudiziaria.

2. La Corte dei conti è autorizzata a disporre audizioni personali, nonchè ad acquisire atti e documenti in possesso dell'autorità amministrativa e chiederne copia, secondo le norme vigenti a tutela del segreto, all'autorità giudiziaria ordinaria».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1 dell'emendamento 3.1, sopprimere le parole da: «anche a mezzo» a: «legge 1° aprile 1981, n. 121».

3.1/1

MAFFIOLETTI

Al secondo periodo, sopprimere le parole: «rivolgendosi al Ministro competente per le audizioni dei dipendenti statali».

3.2

PONTONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il procuratore regionale prima di emettere l'atto di citazione invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica, le proprie deduzioni e le relative documentazioni. Il procuratore regionale può ordinare l'esibizione di documenti e disporre ispezioni con le procedure e le garanzie previste per il procedimento civile dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria».

3.3

MAFFIOLETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Davanti alle sezioni regionali può essere eccepita l'incompetenza per territorio, indicando la sezione competente, con domanda di regolamento proposto alle sezioni riunite. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio».

3.4

MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, quando pronunciano sentenza di condanna per responsabilità in materia di opere pubbliche o forniture di beni e servizi, dichiarano la perdita della capacità di svolgere le funzioni di amministratore di enti pubblici per un periodo da cinque a dieci anni».

3.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La condanna per responsabilità in materia di spese per opere pubbliche, per forniture di beni e servizi, per corresponsione di compensi non dovuti comporta la perdita di capacità di svolgere le funzioni di amministratore di enti pubblici per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni. La durata del periodo è dichiarata dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nella sentenza di condanna».

3.0.2

PONTONE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di sessanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio.

Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per i giudizi pendenti in materia di pensioni, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, pervenutogli il fascicolo amministrativo, lo assegna ad un magistrato e fissa il termine entro il quale l'istruttoria deve essere espletata, dandone comunicazione alle parti.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, la parte che vi ha interesse deve proporre al Presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio. Per i giudizi in materia di pensione di guerra, il ricorrente può, entro lo stesso termine di novanta giorni, richiedere la concessione di un assegno di importo pari alla pensione di ottava categoria, non reversibile, in tal modo rinunciando all'ulteriore corso del giudizio. Tale assegno decorre dal primo giorno del mese in cui la domanda viene proposta.

3. La mancata o non tempestiva proposizione della istanza di cui al precedente comma 2, produce l'estinzione del giudizio che viene dichiarata d'ufficio.

4. In ogni altro caso, il magistrato incaricato, espletata la istruttoria entro il termine di cui al comma 1, richiede al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa davanti al collegio e dispone il deposito degli atti nella segreteria.

5. La data dell'udienza viene fissata dal presidente e comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza».

4.1/A

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, valutato in lire 9.610 milioni a decorrere dall'anno 1992, di cui lire 4.360 milioni per spese inerenti il personale, lire 5.000 milioni per la gestione delle infrastrutture e lire 250 milioni per l'utilizzazione dei macchinari e dei materiali, si provvede negli anni 1992, 1993 e 1994 utilizzando per la quota occorrente l'apposito stanziamento previsto dalla legge finanziaria 1992 nel fondo speciale di parte corrente per il potenziamento delle forze di polizia.

2. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, pari a complessive lire 20.000 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni annui per il quinquennio 1992-1996, si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994 utilizzando per la parte occorrente l'apposito stanziamento previsto dalla legge finanziaria 1992 nel fondo speciale di conto capitale per il potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni 1991, 1992 e 1993» con le altre: «nell'anno 1991».

8.2

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «negli anni 1991, 1992 e 1993» con le altre: «nell'anno 1991».

8.3

IL GOVERNO

Art. 8-bis.

1. La presente legge si applica solo per l'anno 1991.

8.0.1

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

242^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e Sorice.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-D-bis), approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati; definitivamente approvato dal Senato. Rinvio dal Presidente della Repubblica
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVI dà conto del nuovo parere della Commissione bilancio la quale, esaminati il testo del disegno di legge, l'emendamento governativo sostitutivo dell'articolo 12 ed il subemendamento 12.1/1, a modifica del precedente parere del 1° ottobre, dichiara a maggioranza di non avere nulla da osservare, sulla base della validità delle cifre esposte dal Governo circa l'ammontare dell'onere a regime come indicato nell'articolo 48 del provvedimento stesso, tenuto conto dell'effetto riduttivo dal punto di vista finanziario del subemendamento citato e dei ricalcoli degli oneri complessivi così come effettuati. La Commissione subordina il nulla osta sull'emendamento governativo all'articolo 12 all'accoglimento del subemendamento 12.1/1, nel rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il senatore ACONE, intervenendo a nome del Gruppo socialista, si dice favorevole all'approvazione di tali emendamenti, giacchè permettono il varo di un provvedimento fortemente atteso dalla collettività. Auspica comunque l'impegno del ministero all'adozione delle necessarie misure di sostegno, le quali non sono state ancora predisposte per questo come per altri provvedimenti, quale ad esempio la legge n. 353

del 1990, di riforma del codice di procedura civile. Che a tale suo augurio seguano atti concreti del Governo è cosa indispensabile sia per garantire piena efficacia alle norme, sia che per tutelare la credibilità del legislatore di fronte all'opinione pubblica.

Il senatore GALLO, prendendo la parola a nome del Gruppo democratico cristiano, si dice favorevole all'approvazione dell'emendamento 12.1 e del subemendamento 12.1/1, ma pone l'accento sull'urgenza di predisporre ulteriori interventi per riequilibrare quelle posizioni giuridiche che a seguito di tale approvazione risultassero svantaggiate.

Il relatore PINTO esprime parere favorevole sui subemendamenti 12.1/1 e 12.1/3.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime disponibilità all'accoglimento dei due subemendamenti in questione e fa presente che i documenti contabili, prossimamente all'esame del Parlamento, consentiranno di provvedere - conformemente agli auspici - alle nuove assunzioni previste nel disegno di legge concernente interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari, in via di definitiva approvazione alla Camera dei deputati.

Il presidente COVI annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Posto ai voti il subemendamento 12.1/1 è approvato, come pure il subemendamento 12.1/3.

Il sottosegretario CASTIGLIONE invita il relatore a ritirare il subemendamento 12.1/2, pur dichiarando di condividerne le finalità. Teme infatti che la sua introduzione possa creare i presupposti di una nuova censura del Capo dello Stato, in relazione all'articolo 97 della Costituzione, oltre che ulteriori ostacoli alla definitiva approvazione presso la Camera dei deputati, dove la commissione lavoro ha già sollevato, in prima lettura, notevoli perplessità proprio in relazione all'articolo 12. Ribadisce comunque che tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali godranno di priorità nell'immissione in ruolo, sicchè nessuna aspettativa andrà delusa.

Il senatore GALLO invita, a sua volta, il Governo a non insistere nella richiesta di ritiro, giacchè prevedere in modo generico - come farebbe il testo senza l'accoglimento del subemendamento - solo «prove selettive» potrebbe essere poco chiaro. Oltretutto, visto che il Governo dichiara di concordare con il contenuto della norma proposta dal relatore, non si comprende per quale ragione - è infatti improprio invocare in questo caso i principi dell'articolo 97 della Costituzione - essa non dovrebbe essere inserita nel testo.

All'invito per il ritiro del subemendamento si associa invece il senatore MACIS, il quale nella sua valutazione prescinde da ogni aspetto

contenutistico. Infatti, è opportuno che la legge non susciti critiche per aver aggirato la previsione costituzionale dell'assunzione per concorso. Il suo Gruppo ha rinunciato a presentare emendamenti su varie parti del testo articolato: invita tutti a manifestare analogo senso di responsabilità in relazione ad un testo che sarà oggetto di attento esame sia da parte della Camera dei deputati, che del Presidente della Repubblica.

Il senatore GALLO ribadisce che il timore di illegittimità in relazione all'articolo 97 della Costituzione è da ritenersi infondato, giacché il comma 3 del medesimo articolo contiene una clausola eccezionale articolata con una riserva di legge.

Il relatore PINTO si dice dapprima orientato a non accogliere l'invito del Governo, in quanto il ritiro del subemendamento potrebbe indurre a letture distorsive della norma del comma 6 dell'articolo 12 ma, dopo ulteriori delucidazioni da parte del sottosegretario CASTIGLIONE, acconsente alla richiesta, essendosi convinto che comunque la sostanza normativa di quanto da lui proposto sia fatta salva anche dal testo dell'emendamento 12.1.

Ritirato il subemendamento 12.1/2, l'emendamento 12.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 12, è posto ai voti ed approvato nel testo emendato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore GRECO manifesta forti dubbi sull'articolo testè approvato, che non tutela adeguatamente tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali di ruolo. Dello stesso avviso è il senatore DI LEMBO.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 13.1, interamente sostitutivo dell'articolo 13, e del subemendamento 13.1/1, che sono entrambi approvati con l'avviso favorevole del relatore e del sottosegretario Castiglione.

A seguito delle modifiche testè approvate agli articoli 12 e 13 viene illustrato dal relatore l'emendamento 48.1, modificativo della clausola di copertura dell'articolo 48, nei confronti del quale esprime avviso favorevole il rappresentante del Governo: posta ai voti, tale proposta di modifica è accolta dalla Commissione.

È poi approvato, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 50.0.1 sottoscritto dal presidente Covi, anch'esso collegato alle modificazioni introdotte negli articoli 12 e 13 e volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 50.

Da ultimo viene accolta una proposta di coordinamento avanzata dal relatore e volta a sostituire, nel nuovo testo dell'articolo 13, il riferimento al personale di cui al soppresso comma 3 con quello al personale di cui all'articolo aggiuntivo appena approvato.

La Commissione dà infine mandato al relatore Pinto di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 9.55, è ripresa alle ore 11,10.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza di materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)**

Riferisce il senatore GALLO sulle disposizioni varate dal Governo al fine di evitare misure di detenzione personale eccessivamente afflittive per ipotesi di modesta entità e prive di pericolosità sociale. Definisce opportuno l'intervento governativo, che incide sul sistema normativo delineato negli articoli 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure), 379 (Determinazione della pena) e 380 (Arresto obbligatorio in flagranza), del codice di procedura penale, quando si tratti di intervenire in relazione alle fattispecie criminose di cui all'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. In particolare si esclude l'arresto obbligatorio quando il fatto sia da ritenersi di lieve entità ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 73. Il relatore fa infatti presente come tale comma 5 abbia posto la magistratura di fronte a due possibili qualificazioni interpretative: da un lato quella della fattispecie autonoma di reato e dall'altro quella della figura circostanziata. Quest'ultima opinione, prevalsa nella giurisprudenza, è stata recepita dal decreto-legge.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, opportunamente, si è deciso di modificare il testo del provvedimento originario senza alterarne la sostanza, sopprimendo l'articolo 1 e riformulando l'articolo 2, sicchè la lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di rito penale viene ad essere riscritta, contemplando l'arresto obbligatorio in flagranza disposto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria per i delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope puniti a norma dell'intero articolo 73 del Testo Unico del 1990, fatta salva l'ipotesi eccezionale di cui al comma 5 del medesimo articolo 73.

Rispetto a tale formulazione è stato prospettato il rischio - che però egli definisce infondato - di una valutazione di prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti: nel testo approvato dalla Camera dei deputati ogni timore viene fugato dalla considerazione che la «lieve entità» di cui al citato comma 5 è caratterizzata da elementi costitutivi (come i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità e quantità delle sostanze) tali da escludere, nella pratica, una simile eventualità.

Anche il dubbio che la nuova formulazione della lettera h) sia tale da escludere la possibilità dell'arresto in flagranza nei casi di fatti di

minore entità, ma concernenti «le droghe pesanti» può essere dissipato, solo che si ponga mente alla struttura degli articoli 380 e 381: quest'ultimo infatti continuerà a consentire l'arresto in flagranza, in ragione della elevata pena edittale prevista comunque per l'ipotesi di fatti di lieve entità aventi ad oggetto le sostanze in questione.

Il senatore Gallo conclude raccomandando la più sollecita approvazione del testo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

243^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
COVI*

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000)
(Seguito e conclusione dell'esame)**

Riprende l'esame sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana.

Il Presidente COVI dà notizia dell'emissione dei pareri favorevoli da parte delle commissioni affari costituzionali e sanità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MACIS prende la parola per evidenziare come l'obiettivo del decreto legge sia generalmente condiviso ma il testo sia bisognoso di una appropriata rilettura tecnico-giuridica. Sul piano procedimentale avrebbe ritenuto preferibile il ricorso al canale ordinario di novellazione quale contemplato dall'articolo 7 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

Per quanto attiene al merito, dichiarato di concordare con l'impostazione data dal relatore, ritiene preferibile una riformulazione dell'articolo 2, quale modificato dalla Camera dei deputati, che definisca l'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti come una autonoma fattispecie di reato.

A tal fine ha presentato l'emendamento 2.1, sottoscritto anche dai senatori Battello ed Imposimato; tuttavia, anche qualora questa proposta di modifica fosse respinta, permarrebbe un giudizio complessivamente favorevole del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento all'esame.

La senatrice SALVATO apprezza l'intendimento del decreto, volta a correggere una grave anomalia contenuta all'interno della legge 162, la quale ha prodotto quegli effetti devastanti che, inascoltata, l'opposizione aveva preannunciato e paventato. Concorda con gli intendimenti perseguiti dall'emendamento del gruppo PDS-comunista.

Il senatore PINTO, che esprime a nome del gruppo democratico cristiano l'assenso al disegno di legge di conversione, invita il senatore Macis a ritirare l'emendamento 2.1, in ragione delle note esigenze pratiche e processuali.

Il senatore CASOLI rammenta come intendimento originario del legislatore fosse stato quello di costruire una autonoma figura criminosa attenuata, quale correttamente intesa dal senatore Macis. Tuttavia, esigenze pratiche e le note vicende sopravvenute suggeriscono di accedere alla richiesta di ritiro dell'emendamento in questione e ne auspica pertanto il ritiro.

Conclusasi la discussione generale, replica agli intervenuti il senatore GALLO, il quale crede di poter giustificare l'aggiramento della norma di cui all'articolo 7 della legge delega, ossia il varo di modifiche al codice di procedura penale mediante decreto legislativo previo parere della commissione parlamentare, tenendo conto del fatto che in origine il decreto legge era stato ipotizzato come novellazione del Testo Unico n. 309 del 1990 e non del codice. Conferma come la volontà originaria del legislatore fosse stata nel senso di ipotizzare una figura di reato autonoma e non circostanziata, ma ritiene storicamente corretto ed opportuno partecipare all'opera - che si può definire di interpretazione autentica - operata sinergicamente dal Governo e dalla Camera dei deputati.

Il senatore MACIS dichiara di ritirare il proprio emendamento alla luce di quanto emerso nel dibattito in Commissione.

Si dà infine mandato al senatore Gallo perchè riferisca in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI**«Istituzione del giudice di pace» (1286-1594-1605-D-bis)****Art. 12.**

All'emendamento 12.1 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6059 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 84 della IX qualifica funzionale;
- c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
- d) 1495 della VI qualifica funzionale;
- e) 802 della V qualifica funzionale;
- f) 1604 della IV qualifica funzionale;
- g) 1222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1360 unità di cui:

- a) 240 della VII qualifica funzionale;
- b) 480 della VI qualifica funzionale;
- c) 640 della V qualifica funzionale.»

12.1/1

COVI

All'emendamento 12.1, nel comma 5, sostituire le parole: «recati in aumento dal comma 2» con le altre: «di cui al comma 4».

12.1/3

ONORATO, BATTELLO, IMPOSIMATO

Al comma 6 dell'emendamento 12.1 dopo le parole: «prove selettive» inserire le seguenti: «per l'assegnazione ad una delle qualifiche di cui al comma 3».

12.1/2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12 (Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario) 1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7212 unità di cui:

- a) 12 della I qualifica dirigenziale;
- b) 100 della IX qualifica funzionale;
- c) 1000 dell'VIII qualifica funzionale;
- d) 1780 della VI qualifica funzionale;
- e) 955 della V qualifica funzionale;
- f) 1910 della IV qualifica funzionale;
- g) 1455 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1700 unità di cui:

- a) 300 della VII qualifica funzionale;
- b) 600 della VI qualifica funzionale;
- c) 800 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 2 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purchè in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

12.1

IL GOVERNO

Art. 13.

All'emendamento 13.1, sopprimere il comma 3.

13.1/1

COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 (*Notificazione degli atti*) 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai provvedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono

gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite, nel luogo ove l'atto deve essere notificato, da personale compreso nell'elenco di cui al comma 3.

3. Il presidente della corte d'appello, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, forma un elenco comprendente tutti coloro che hanno prestato attività di notificazione negli uffici di conciliazione, salvo il disposto dell'articolo 12, comma 6. L'elenco è aggiornato ogni biennio.

13.1

IL GOVERNO

Art. 48.

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «compresi quelli derivanti dal trasferimento ai comuni delle risorse occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12» e, nel secondo periodo, sostituire la cifra: «385 miliardi» con l'altra: «442 miliardi»; conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

48.1

IL RELATORE

Art. 50.

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti)

1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.»

50.0.1

COVI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Art. 13.

Al comma 2 sostituire le parole: «da personale compreso nell'elenco di cui al comma 3» con le altre: «dai mezzi di conciliazione di cui all'articolo 50-bis».

1

IL RELATORE

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (3000)

Art. 2.

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «ricorra la circostanza prevista» con le altre: «si configuri il reato previsto».

2.1

MACIS, BATTELLO, IMPOSIMATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Butini.**La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE DELIBERANTE**

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (1927-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore alla Commissione, senatore FIORET, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato soffermandosi, in particolare, su quella di cui al comma 2 dell'articolo 1 cui sono correlate quelle concernenti gli oneri e la relativa copertura finanziaria e la decorrenza del provvedimento stesso. In particolare ricorda che su questo punto presso la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge è stato fatto oggetto di una discussione piuttosto travagliata e che, alla fine, la Commissione di merito si è adeguata a quanto la succitata Commissione proponeva e, cioè, la soppressione della possibilità per il Ministero degli esteri di provvedere in via diretta ai servizi sociali attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui erogare adeguati contributi.

Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il testo così come pervenuto dalla Camera in considerazione della sua oggettiva urgenza.

Prende la parola la senatrice TEDESCO TATÒ la quale, dopo essersi detta d'accordo con il relatore circa l'urgenza oggettiva del provvedimento e favorevole alla sua approvazione nel testo pervenuto dalla Camera, si rivolge al rappresentante del Governo affinché voglia chiarire meglio il senso della modifica dell'articolo 1 anche in relazione ai recenti accordi raggiunti dal Ministero degli esteri con le associazioni

sindacali in base ai quali è prevista comunque la compartecipazione di queste ultime alla gestione dei servizi sociali. Ci si deve chiedere, quindi, come si concili con tutto ciò il testo che si sta per approvare; così come sarebbe importante conoscere dal Governo verso quale tipo di modello nuovo ci si stia muovendo per ciò che riguarda più in generale i servizi sociali anche di altri dicasteri. Aggiunge, peraltro, di aver trovato molto interessante la relazione governativa che illustra l'utilità di questo tipo di gestione dei servizi come strumento di migliore autogestione del tempo da parte del personale: considera questo un dato molto positivo ed auspica che un simile modello possa essere esteso ad altre amministrazioni.

Il relatore FIORET dichiara di rimettersi al Governo per ciò che concerne la questione sollevata dalla senatrice Tedesco.

Il sottosegretario BUTINI, dopo essersi associato alle osservazioni della senatrice Tedesco sulla utilità del servizio reso, ricorda che l'amministrazione degli esteri si è trovata di fronte a due problemi, rispettivamente di carattere istituzionale e pratico, che ha ritenuto di risolvere con il compromesso di limitare la durata del provvedimento a due anni. Pertanto il problema cui ha accennato la senatrice Tedesco resta aperto ed egli non sa se potrà essere recuperato in sede di riforma del Ministero o, alla scadenza del biennio, con un nuovo provvedimento legislativo quando si sia sufficientemente meditato sulle scelte più giuste da fare.

La senatrice FALCUCCI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, vuole ricordare che è stata condotta nel passato una grande battaglia per eliminare i servizi sociali nei diversi dicasteri decentrandoli nel territorio: le sembra di vedere, invece, ora un ritorno ai vecchi modelli e si chiede, quindi, perchè ciò non debba valere anche per altri dicasteri.

La senatrice TEDECO TATÒ, intervenendo a sua volta per dichiarazione di voto, ricorda di aver già sottolineato in qualche modo il divario segnalato dalla senatrice Falcucci derivante dalla non esistenza di analoghe strutture in altri Ministeri e rileva che questo provvedimento spinge ad una riflessione sulla possibile maggiore utilità di certi modelli di servizi in talune realtà urbane e in talune amministrazioni.

La Commissione approva quindi separatamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero (2899), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio della discussione)

Non essendo pervenuto il parere della 5^a Commissione, la discussione del disegno di legge è rinviata.

Il presidente ACHILLI dichiara che provvederà a sollecitare presso la Commissione bilancio l'emissione del parere di competenza.

Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991 (2943)
(Discussione e approvazione)

Il relatore ACHILLI illustra il provvedimento che prevede il rifinanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, ricordando che la Commissione ha già approvato nel passato altri provvedimenti di finanziamento biennali. Poichè inoltre il Piano è già in attività si dichiara favorevole all'approvazione.

Il senatore BOFFA, favorevole all'approvazione, constata il ritardo con il quale il disegno di legge è pervenuto alla Commissione; chiede pertanto al Governo di riferire sui risultati sinora ottenuti, con particolare riferimento al Mare Adriatico.

Associatosi a tali richieste il relatore ACHILLI, il sottosegretario BUTINI ricorda che la struttura operativa dell'accordo è costituita da un *bureau* a rotazione, mentre nel nostro Paese l'operatività dell'accordo è demandata al Ministero della marina mercantile ed a quello dell'ambiente. Precisa che per il Mare Adriatico è in atto un apposito accordo siglato ad Atene nel 1989 dai Paesi rivieraschi, e dichiara che il piano non prevede un esaurimento formale dei progetti: esso tra l'altro è stato ampliato sino a includere i problemi del Mar Nero. Insiste sull'utilità, oltre che sostanziale, politica dell'accordo al quale tra l'altro partecipano sia arabi che israeliani.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli articoli 1, 2 e 3 nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

Deputati Tremaglia ed altri: Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico (2946), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore GRAZIANI illustra il disegno di legge sottolineando che esso si incentra su agevolazioni di tipo fiscale (sospensione dei termini, anche nel pagamento delle imposte) ed indennità versate *una tantum*.

Favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, la Commissione approva all'unanimità gli articoli da 1 a 4 nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) (2947)
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ORLANDO il quale premette che questo disegno di legge riguarda un Istituto per la cui importanza

non occorre spendere molte parole e rinvia, anzi, alla ricca relazione governativa per la illustrazione dell'attività del medesimo. Dalla stessa relazione emerge la situazione delle entrate dell'Istituto nonché l'analisi delle ragioni delle difficoltà in cui esso si trova e del suo disavanzo di bilancio.

Sempre riferendosi alla relazione governativa, il relatore dichiara di voler fare innanzitutto un primo rilievo per ciò che concerne il previsto allargamento dei settori di interesse dell'ISMEO ai Paesi dell'Africa settentrionale e orientale per sottolineare, che a suo avviso, sarebbe forse più opportuna una concentrazione sui Paesi asiatici - istituzionalmente di competenza - anche in considerazione del fatto che esistono altri Istituti - come quello Italo-africano - che si occupano dei Paesi dell'Africa. Un secondo rilievo riguarda le spese per affitti e gli viene suggerito da quanto scritto nella relazione governativa circa la dichiarata inesistenza, da parte del Ministero delle finanze, di immobili demaniali idonei per la sede dell'Istituto. A questo specifico riguardo si vede costretto a ricordare che il Ministero delle finanze non ha mai concesso alcunchè agli enti di questa natura e non ha mai permesso loro di trovare sede in immobili demaniali che sono invece stati sempre destinati a tutti altri usi.

In conclusione, il senatore Orlando esprime la convinzione che non si possa non favorire il ripiano parziale della situazione debitoria dell'ISMEO approvando questo disegno di legge: peraltro la cifra di un miliardo è destinata a non risolvere i problemi che certamente tra un anno si ripresenteranno.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERALLI, premesso che i rilievi del senatore Orlando e specialmente quello espresso in conclusione inducono i senatori del Gruppo comunista-PDS a votare contro l'approvazione di questo disegno di legge, vuole aggiungere che il grosso dell'attività dell'ISMEO (che è quella nel settore archeologico) è già tutta finanziata attraverso contratti di collaborazione ed altre forme dall'esterno e che comunque questo Istituto è sicuramente uno di quelli che riceve il più alto contributo nella tabella concernente gli enti a carattere internazionalistico. Peraltro è innegabile che esistono invece altri enti che ricevono contributi nell'ordine di soli 50 milioni annui e che pure svolgono attività di livello egregio mentre la stessa relazione governativa, nel richiamare la relazione della Corte dei conti, lo fa in modo tale da non consentire di dedurre obbligatoriamente un giudizio positivo sull'attività svolta dall'ISMEO che, sicuramente, risulterebbe più chiaramente da una lettura complessiva della relazione stessa. L'oratore ripete che, comunque, proprio alla vigilia della legge finanziaria e dei preannunciati tagli alla stessa tabella complessiva dei contributi agli enti a carattere internazionalistico, la proposta di erogare un contributo straordinario di un miliardo di lire - oltre tutto non risolutivo - ad un ente che gode già di un miliardo e 300 milioni di lire annue di contributo ordinario lo convince tanto più ad esprimere un voto contrario.

Il senatore GIOLITTI da atto della estrema franchezza della relazione del senatore Orlando e condivide le osservazioni del senatore

Pieralli. Vuole aggiungere, per parte sua, una considerazione sull'ambito geopolitico-culturale dell'ISMEO che è sorto nel 1933 con il compito di sviluppare i rapporti dell'Italia con i Paesi dell'Asia centrale, meridionale ed orientale e che, a tutt'oggi, quando la situazione del mondo è tanto cambiata, fa registrare nella sua stessa sigla un accoppiamento tra il medio e l'estremo oriente che gli appare decisamente anacronistico. Ciò vale tanto più quando si consideri che l'Istituto si propone di ampliare la sua attività ai paesi dell'Africa settentrionale ed orientale ed induce, anzi, ad una rimediazione di quello che ha definito l'ambito geopolitico-culturale dell'ISMEO e, comunque, dei compiti ad esso assegnati. A sua volta esprimerà un voto contrario tanto più che il contributo straordinario richiesto altro non sarebbe che la tamponatura di un problema destinato a ripresentarsi: sarebbe forse più opportuno non operare con tanta urgenza e rinviare anche solo di poche settimane la discussione ulteriore del disegno di legge perchè ciò consentirebbe di meglio comprendere e delimitare l'area di competenza dell'ente.

Interviene il presidente ACHILLI il quale rileva di aver molto apprezzato la relazione del senatore Orlando e le osservazioni dei senatori Pieralli e Giolitti e fa presente che alla Commissione mancano alcuni dati di conoscenza importanti soprattutto per quanto concerne l'incidenza percentuale delle spese per il personale e gli affitti sulle dotazioni finanziarie dell'Istituto. Sarebbe favorevole ad un rinvio della discussione e proporrebbe l'istituzione di un Comitato ristretto che esamini attentamente la situazione globale dell'Istituto anche in vista della annunciata revisione della tabella dei contributi agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli esteri.

Prende la parola il relatore ORLANDO il quale sottolinea innanzi tutto che le considerazioni da lui svolte in apertura riflettevano già le preoccupazioni che poi sono state espresse. Egli è convinto che questo benemerito Istituto debba senz'altro continuare ad operare ma nell'ambito delle sue caratteristiche e, cioè, delle aree geografiche che gli sono proprie e nelle attività in cui è specializzato e che sono quelle nel settore archeologico. È proprio nella natura stessa di queste specifiche attività che va ricercata la ragione dell'incremento delle spese dell'ISMEO che, al contrario, ha un organico estremamente ridotto di solo 32 persone con ben dodici posti scoperti.

Per quanto riguarda la proposta del presidente Achilli, non avrebbe niente in contrario pur dovendo far notare alla Commissione che un ritardo eccessivo nell'approvazione del disegno di legge implicherebbe la chiusura dell'Istituto.

Il senatore BOFFA dichiara di accettare la proposta del Presidente condividendo le osservazioni dei colleghi. Aggiunge invece, su un piano più generale, una ferma protesta sul modo in cui provvedimenti come questo vengono presentati dal Governo e cioè senza indicazioni utili a fornire risposte a domande che sorgono immediate come quelle che, oggi, sono state avanzate sul bilancio reale dell'ISMEO.

La senatrice TEDESCO TATÒ, a sostegno della proposta del Presidente, vuole aggiungere che nella stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge si sottolinea il nesso inevitabile tra il ripiano del *deficit* dell'ISMEO e la prospettiva di un aumento del contributo ordinario. Ciò milita tanto più a favore di un approfondimento delle prospettive dell'attività di questo ente.

Prende la parola il sottosegretario BUTINI che preliminarmente, in risposta alla protesta del senatore Boffa, dichiara che, pur essendo egli fermamente convinto della autonomia ontologica dei singoli provvedimenti di legge (un concetto che spesso ha ripetuto), pure ritiene che nel caso in discussione si imponga un ampio corredo di informazioni quale quello che la Commissione richiede. Ciò anche se la portata del disegno di legge è estremamente chiara e se un eventuale ritardo nell'erogazione del contributo straordinario comporterebbe il rischio della paralisi dell'Istituto. Ma ciò riporta immediatamente al discorso sulle attività svolte e da svolgere e alle osservazioni via via sollevate.

Dopo aver quindi precisato al senatore Giolitti che l'abbinamento tra medio ed estremo oriente nasce con l'Istituto stesso e dopo aver rilevato che l'ampliamento delle attività ai Paesi dell'Africa potrebbe anche non urtare con i compiti di altri Istituti con i quali ci si potrebbe opportunamente coordinare, il rappresentante del Governo esprime la convinzione che attraverso ricerche del tipo di quelle condotte dall'ISMEO non solo si valorizza il patrimonio culturale mondiale ma si ottengono risultati di ordine sociale e politico di grande rilievo soprattutto per un Paese non grande come il nostro. Peraltro egli si rimette al giudizio della Commissione perchè comprende le richieste di approfondimento, ma raccomanda che non si trascurino le ragioni di fondo dell'urgenza di questo disegno di legge. Per ciò che concerne il ruolo del Ministero delle finanze si farà personalmente carico di accertare la situazione.

Dopo un nuovo breve dibattito, nel quale intervengono il presidente ACHILLI, il senatore FIORET e il relatore ORLANDO, la Commissione accoglie la proposta avanzata dalla Presidenza e la discussione del disegno di legge è, quindi, rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

276ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREATTA fa presente che si tratta di esprimere il consueto parere previsto dall'articolo 126 del Regolamento del Senato sul contenuto proprio e sulla copertura del disegno di legge finanziaria 1992.

Nel merito, un primo punto da osservare è che con il testo proposto anzitutto si è provveduto a dirimere una controversia tra il Tesoro e la Corte dei conti circa il riferimento dell'ammontare di risorse a disposizione per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti: la soluzione è stata di escludere che le risorse indicate nel disegno di legge finanziaria siano da riferirsi anche al personale del settore pubblico non statale, con le eccezioni previste.

Il senatore BOLLINI fa osservare che, non godendo gli enti locali di un'autonomia impositiva e quindi di risorse proprie, la norma appare illogica.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che il senso della norma sta nel fatto che, se nella contrattazione degli enti locali si va al di là di quanto stabilito in media, sono i singoli datori di lavoro pubblici a farsi carico dell'eccedenza rispetto alla media.

Proseguendo poi nell'esame, ricorda che, per quanto riguarda la compatibilità con il regime di copertura finanziaria di cui al comma 5

dell'articolo 11 della legge n. 468, come modificata, il parere può essere favorevole a condizione che si determini la previa approvazione dei provvedimenti collegati. Esiste un problema legato ai crediti d'imposta, esclusi dal calcolo della copertura e dal saldo netto da finanziare, anche se è sostenibile che essi rientrino nel concetto di legislazione vigente e quindi in tal caso non vi sarebbe un problema di copertura.

Dopo aver notato poi che per gli anni successivi al primo la copertura sussiste solo grazie alla previsione del fondo globale negativo, fa osservare che ancora una volta tali ultime appostazioni prescindono dalla presentazione dei provvedimenti. Sarebbe stato più giusto eliminare le corrispondenti voci di fondo globale, ovviamente per la parte eliminabile, e quindi ridurre il ricorso al fondo globale negativo.

Un altro problema che si pone è quello della riduzione del Fondo sanitario nazionale per il terzo anno, appunto perchè il disegno di legge risultasse coperto per tale esercizio: anche in questo caso sarebbe stato meglio inserire la quota mancante nel fondo globale positivo e contrapporvi una voce di segno negativo.

Altri elementi di preoccupazione riguardano il fatto che pesano sul disegno di legge la mancata attivazione del fondo globale nell'anno precedente e l'indebolimento complessivo della manovra.

Per quanto riguarda i problemi complessivi legati al rispetto del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 468, come modificata, il parere può essere di segno positivo in riferimento al 1992, mentre occorre rilevare che non risultano rispettati i saldi programmatici per il secondo e terzo anno: tuttavia, la risoluzione approvativa del Documento di programmazione indicava la possibilità di saldi diversi da quelli programmatici, che è appunto la linea su cui si è attestato il Governo.

Secondo calcoli da lui stesso elaborati, se si tiene conto della somma del saldo netto da finanziare e dei fondi negativi per il secondo e per il terzo anno, si può pervenire ad una sensibile riduzione, pari a 60.000 miliardi circa per il 1993 e 88.000 miliardi per il 1994, rimodulando spese per 20.000 miliardi, alienando per 10.000 miliardi, rivedendo la spesa per interessi per 7.000 miliardi, incrementando imposte per 14.000 miliardi e riducendo spese correnti per 8.000 miliardi: il risultato finale sarebbe un saldo netto da finanziare per il 1993 a 111.000 miliardi e a 100.000 miliardi per 1994, a fronte di un saldo programmatico di 103.000 miliardi per il 1993 e 79.000 miliardi per il 1994.

Il fatto che comunque tutto questo ancora costituisca ancora un'azione da realizzare, significa che sussistono rischi anche in ordine alla qualità delle coperture: comunque, la conclusione è che il parere può essere favorevole sui vari punti esaminati, facendo presente che non sussistono risorse esterne di copertura per la parte corrente, dato il peggioramento del risparmio pubblico negativo del bilancio a legislazione vigente rispetto all'assestamento.

Ha quindi la parola il senatore BOLLINI, il quale, premesso che appare giusto dare la possibilità all'opposizione di presentare nei tempi dovuti una proposta alternativa di parere, dichiara di apprezzare i dubbi del Presidente sulle cifre esposte dal Governo, pur notando che in questo modo, senza cioè trarne le conclusioni, non si risolve il

problema, pur essendo obbligo della Commissione quello di accertare la veridicità dei conti.

Dai calcoli che si è potuto realizzare emerge che soprattutto l'effetto dei disegni di legge collegati appare in dubbio. Dal punto di vista procedurale, ci si deve chiedere se sia opportuno continuare a non distinguere provvedimenti collegati e documenti finanziari, unificando invece una discussione che andrebbe diversificata, non solo sui tempi, ma anche per quanto concerne il contenuto: ciò lo impone d'altra parte lo stesso ordinamento contabile e regolamentare, che fa salva la competenza delle varie Commissioni per quanto concerne i singoli provvedimenti collegati.

La sensazione è che la scelta del vincolo della previa approvazione dei provvedimenti di accompagnamento serva a nascondere l'entità effettiva del *deficit*, come è successo negli esercizi trascorsi, quando il disequilibrio non è stato sanato, pur essendo di proporzioni rilevanti.

La situazione è resa più evidente dall'artificiosità del fondo globale negativo presentato, il che conferma che la soluzione più esatta è quella di escludere ogni vincolo di previa approvazione dei provvedimenti di accompagnamento e invece costruire un fondo globale negativo improntato a serietà.

Ciò lo impone peraltro la stessa distinzione costituzionale tra i commi 3 e 4 dell'articolo 81, distinzione che serve appunto a isolare il bilancio a legislazione vigente rispetto ai provvedimenti sostanziali: fino a quando tale norma non sarà stata modificata, è doveroso un suo rispetto puntuale. Tra l'altro, voler sovrapporre l'esame di più norme di natura diversa porta ad una soluzione di confusione, come sta dimostrando il tentativo di trasformare il provvedimento collegato in disegno di legge di riforma della sanità (S.2375-A).

Tutto ciò fa capire che, partendo da queste premesse, sembra priva di senso ogni modifica dell'articolo 81, come pure il Governo chiede non ponendosi problemi di messa a disposizione del Parlamento dei dati effettivi su cui sono costruiti i documenti finanziari.

Un altro punto di forte critica è costituito dalla mancata presentazione dei provvedimenti relativi al fondo globale negativo per il secondo e terzo anno: la lettera della legge contabile sul punto è inequivocabile. Occorre d'altra parte osservare, a testimonianza del fatto che sostanzialmente il disegno di legge finanziaria è privo di copertura, che l'onere corrente da quest'ultimo recato è superiore alla somma del fondo globale negativo e dell'effetto delle leggi collegate. Non sussiste peraltro neanche una seria garanzia di un'integrale attuazione del fondo globale negativo così come prospettato, mentre il contrario non può dirsi sotto il profilo delle spese, dal momento che il collegamento è stato ipotizzato per voci obbligatorie, come i trasferimenti ai comuni.

Nel dichiarare poi che non appare legittimo garantire la copertura finanziaria degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, quando tra l'altro ancora non è stata varata la copertura per il primo anno, ossia per il 1991, chiede che nei prospetti allegati al disegno di legge in titolo risulti il disavanzo delle entrate e delle spese della legge finanziaria e le modalità con cui si provvede a coprire tale ammontare: ciò servirebbe ad evitare l'esperienza del 1990, quando furono iscritti

in bilancio per il 1991 5.600 miliardi derivanti dalle privatizzazioni senza alcuna base normativa.

Riassumendo, quindi, vi sono forti perplessità sulle coperture attuate mediante il fondo globale negativo e per quanto concerne gli anni 1993 e 1994.

Un ulteriore punto su cui occorre esercitare una attenta riflessione è il fatto che si stanno trasformando sempre di più trasferimenti in conto capitale in limiti di impegno; lo stesso dicasi per quanto concerne la esclusione dei crediti di imposta dal calcolo della copertura finanziaria e dal computo del saldo netto da finanziare: su quest'ultimo punto occorrerebbe pensare ad una seria revisione del testo. Altro problema da affrontare è quello della sottovalutazione voluta del Fondo sanitario nazionale per il 1993: per risolvere la questione è necessaria un'esatta quantificazione delle occorrenze e questo richiede del tempo.

Più in generale, ciò che emerge è che tutto il sistema contabile relativo agli strumenti di finanza pubblica soffre di numerose manchevolezze, che è preciso compito della Commissione bilancio fare emergere e correggere. Per intanto, appare difficile poter esprimere un parere di segno favorevole e occorre far presente al Presidente del Senato che la pronunzia implica una riflessione doverosa che non può essere svolta solo nella seduta in corso. È necessario altresì considerare che, se il Governo chiede poteri particolari in ordine all'approvazione del bilancio, ciò non può essere disgiunto da un rafforzamento dei controlli da parte del Parlamento.

Avviandosi alla conclusione, egli fa osservare che esiste nel Paese un diffuso senso di profonda sfiducia per come si sono amministrate e si amministrano le risorse e soprattutto per il fatto che appare estremamente arduo ricostruire le modalità con cui le risorse sono state utilizzate: quest'ultimo compito spetta precipuamente alla Commissione bilancio.

Il presidente ANDREATTA dichiara di condividere alcune osservazioni del senatore Bollini anche se dissente dalle conclusioni.

Anzitutto, il punto che può essere inserito nel parere è la evidenziazione di tutto il carattere negativo della progressiva trasformazione della spesa in conto capitale in limite di impegno, il che oltretutto rende scarsamente comparabili i bilanci nel corso del tempo e può creare una pericolosa illusione di una riduzione della spesa, quando invece si assiste al fenomeno opposto.

Dissente dal senatore Bollini quando questi accusa di eccessiva fumosità le cifre esposte dal Governo e per le preoccupazioni per quanto concerne il fondo globale negativo, anche se sarebbe stato preferibile ridurre quello positivo e quindi diminuire il ricorso a quello di segno opposto.

Deve rimanere fermo comunque il vincolo della previa approvazione dei provvedimenti collegati, anche se non si può non notare che un fondo globale negativo parziale e indistinto appare difficilmente riconducibile al rispetto dell'obbligo di copertura, in quanto esso serve così a diluire nel tempo la soluzione di questo problema, a fronte di

spese che saranno effettuate: la soluzione migliore sarebbe stata quindi quella di allineare i due fondi globali, contrapponendo singole voci e rispettando il dettato della legge contabile al riguardo, nel senso che prima si approvano i provvedimenti di entrata e poi quelli di spesa. Analogo problema si pone per quanto concerne le coperture con altri tipi di entrata, le quali ultime devono essere acquisite prima della effettuazione della corrispondente spesa.

Nel ribadire quindi la proposta di parere favorevole, fa comunque osservare come il problema del *deficit* crescente non possa essere non visto anche sotto il profilo della crisi del compromesso in base al quale era stata gestita la finanza pubblica: la riforma dell'articolo 81 della Costituzione dovrà fornire anche a questo una risposta ad elevare a rango di norma primaria il principio della copertura effettiva degli oneri correnti.

Ha quindi la parola il sottosegretario RUBBI, il quale fa presente che sulla osservazione relativa ai limiti di impegno è necessaria un'opera di chiarezza: a suo avviso, o l'invito ad evitare l'uso di tale tecnica va inteso in senso metodologico - e in questo caso il Governo è favorevole - ovvero, se lo si intende riferito già al 1992, ciò non può non incontrare l'opposizione del Governo perchè si tratterebbe di rivedere interamente il disegno di legge finanziaria.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che non si pone un problema di copertura, ma la necessità di riflettere sugli emendamenti che occorrerà discutere durante l'esame di merito.

La Commissione dà quindi mandato a maggioranza al Presidente Andreatta di trasmettere al Presidente del Senato un parere per il quale la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, ai sensi dell'articolo 126 commi 3 e 4, del Regolamento, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992 - S. 3003), udito il Rappresentante del governo in Commissione, osserva quanto segue:

a) per quanto riguarda l'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, ritiene che il testo presentato dal Governo al Senato risulti conforme al modello normativo previsto nell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988;

b) per quanto riguarda lo schema di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria (articolo 11, comma 5, della legge n. 468, modificata) fa presente che esso risulta, in senso strettamente contabile, conforme alle prescrizioni contenute nella legislazione vigente, a condizione che gli effetti dei provvedimenti collegati risultino acquisiti a equilibri di bilancio. Si configura pertanto un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, tra approvazione dei provvedimenti collegati e approvazione del disegno di legge finanziaria.

Tuttavia la conformità in senso strettamente contabile ai canoni di copertura fissati dal citato comma 5 dell'articolo 11 della legge 468, non

può lasciare nell'ombra una serie di osservazioni e considerazioni critiche che possono riassumersi nei seguenti termini:

b1) la mancata considerazione tra gli oneri di parte corrente dell'accantonamento relativo alla regolazione dei crediti d'imposta, anche se giustificabile nel caso di specie, determina tuttavia un indebolimento del criterio generale secondo il quale tutte le spese correnti introdotte con il testo della «finanziaria» devono risultare coperte su base pluriennale;

b2) il rispetto dei vincoli di copertura, con riferimento al secondo ed al terzo anno, è raggiunto inserendo nel fondo speciale di parte corrente un accantonamento negativo non collegato a testi normativi già presentati, che sterilizza una consistente parte degli accantonamenti positivi relativi agli stessi anni. Il ricorso ad un fondo negativo non collegato a provvedimenti già presentati è stato già utilizzato per la copertura della legge finanziaria per il 1991; peraltro, in quell'occasione, questa Commissione ebbe modo di esprimere un orientamento contrario, per il futuro, a tale soluzione. Pertanto si può addivenire alla riproposizione di tale tecnica solo in via del tutto eccezionale e in considerazione del fatto che tale soluzione chiude in qualche modo il ciclo degli accantonamenti triennali preordinati in questa legislatura, chiarendo in modo netto l'insussistenza di spazi per nuove spese correnti che non siano supportati preventivamente dall'acquisizione di mezzi aggiuntivi di copertura. In altri termini il carattere ultimativo e straordinario di tale soluzione, deve consentire di reimpostare la questione nella nuova legislatura in rigorosa adesione al criterio stabilito nell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 modificata, criterio che presuppone la previa presentazione dei testi normativi sui quali si appoggiano i fondi speciali negativi;

b3) la soluzione proposta dal Governo secondo la quale il quadro di copertura viene realizzato anche attraverso la riduzione per il 1994 del fondo sanitario di parte corrente (Tabella C) non può essere considerata soddisfacente; le stesse ragioni di equilibrio contabile che giustificano, seppure in via straordinaria, l'utilizzo del fondo speciale negativo risultano tali da imporre la stessa soluzione anche per la quota di copertura che viene realizzata mediante la riduzione sul 1994 del fondo sanitario corrente. Pertanto si invita il Governo a voler provvedere, nel corso dell'esame della «finanziaria» nel senso di ricondurre al fondo negativo 1994 l'intera quota di copertura, pari a 5.850 miliardi, derivante dalla riduzione del fondo sanitario di parte corrente;

b4) sul piano sostanziale non può non rilevarsi che il carattere meramente contabile della copertura sul secondo e sul terzo anno deriva principalmente da due fattori: il riflesso della non attivazione del fondo negativo del 1993, previsto nel fondo speciale della legge finanziaria 1991; l'indebolimento, dopo il primo anno, degli effetti della manovra proposta dal Governo;

c) per quanto riguarda il rispetto della regola sull'adeguamento delle entrate e delle spese determinata con la risoluzione con la quale il Senato si è pronunciato sul DPEF 1992-1994 (Art. 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), il vincolo del saldo netto da finanziare sul primo anno appare rispettato dalla proposta governativa: tuttavia anche

in questo caso tale conformità è condizionata alla circostanza che gli effetti dei provvedimenti collegati siano preventivamente acquisiti al bilancio. Anche da questo punto di vista quindi si riproduce un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, tra i provvedimenti collegati e il disegno di legge finanziaria. Per il secondo e terzo anno i valori del saldo netto, quali risultano dopo l'approvazione dei provvedimenti collegati, costituiscono una tappa di avvicinamento a quelli indicati nel bilancio pluriennale programmatico. Peraltro occorre segnalare che nei documenti presentati dal Governo risulta assente la indicazione degli ulteriori interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi programmatici, indicazione esplicitamente richiesta nella risoluzione con la quale il Senato si è pronunciato sul DPEF. Questo elemento concorre ad imprimere un carattere di obiettiva incertezza alle ulteriori misure che sarà necessario adottare per raggiungere gli obiettivi programmatici che il Governo ha nuovamente confermato, da ultimo, con la presentazione del bilancio pluriennale programmatico;

d) inoltre, sempre con riferimento all'evoluzione dei saldi del bilancio pluriennale, la Commissione giudica preoccupante il crescente ricorso al finanziamento di interventi attraverso l'iscrizione di limiti di impegno (o attraverso l'autorizzazione a contrarre mutui dei quali lo Stato si assume l'onere di ammortamento ed interessi), che, oltre a ridurre la rappresentatività del bilancio e la significatività dei confronti con gli anni precedenti, aumenta il grado di rigidità degli oneri posti a carico dei futuri esercizi;

e) infine si sottolinea che il quadro contabile di copertura sul quale si è sviluppato l'esame della Commissione si fonda sull'ipotesi della piena attendibilità tecnica della stima degli effetti delle misure proposte, quali valutati nei documenti governativi.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente ANDREATTA fa presente che, poichè il provvedimento sarà tra breve all'esame dell'Assemblea, è opportuno passare subito alla votazione degli emendamenti già illustrati, in base agli accordi assunti per le vie brevi.

Interviene il senatore DE VITO per illustrare l'emendamento 1.4/3, mirante ad escludere dal taglio l'accantonamento destinato agli interventi per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto. L'emendamento non sarebbe stato presentato ove il Governo avesse ritirato il proprio. In ogni caso, sarebbe opportuno, e a tale proposito avanza formale richiesta, rinviare l'esame del provvedimento, al fine di dar modo al Governo di valutare attentamente all'interno del bilancio, se tutti i residui di stanziamento e le giacenze di Tesoreria siano riferiti a

titoli validi. Probabilmente si potrebbero per tal via ritrovare nuovi fondi.

Ad avviso del senatore FERRARI-AGGRADI è indispensabile presentare proposte emendative compensate, al fine di non aggravare il livello di *deficit*.

Il senatore VIGNOLA illustra gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo comunista-PDS, soffermandosi in particolare sulla necessità di non tagliare gli accantonamenti di fondo speciale destinati alla Calabria e alla ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto.

Il senatore PERUGINI lamenta il fatto che, malgrado le ripetute sollecitazioni, da tre anni la Commissione bilancio non ha provveduto ad approvare il disegno di legge sulla Calabria. Tale inspiegabile ritardo non è più giustificabile, tanto più che lo scorso anno sono stati assegnati alla regione Calabria fondi per il comparto forestale, lasciando irrisolto il problema della legge organica. È indispensabile pertanto non provvedere a decurtare il relativo accantonamento di fondo speciale per il 1991.

Il sottosegretario RUBBI fa presente che per gli interventi a favore della Calabria e, soprattutto, per quelli per la ricostruzione nelle zone terremotate, la soppressione dell'accantonamento di fondo speciale non pregiudicherà le erogazioni relative all'anno in corso.

Il Governo si dichiara inoltre contrario agli emendamenti presentati e precisa che emendamenti che provvedessero a coprirsi con incrementi delle entrate, vedrebbero egualmente il parere contrario del Governo stesso, reggendosi su dati non dimostrabili.

Il presidente ANDREATTA osserva che i problemi emersi lo inducono a proporre di ritirare gli emendamenti presentati, per investirne direttamente l'Assemblea.

Quanto agli emendamenti stessi, precisa che quelli non compensati saranno dichiarati inammissibili, perchè peggiorerebbero il saldo, che non può essere modificato che dalla legge finanziaria. Analoghi effetti dovrebbero riguardare gli emendamenti che modificano le previsioni del Governo relativamente all'entrata, poichè non essendo basati su dati attendibili, non farebbero nella realtà, che riverberarsi sul saldo.

Il senatore BOLLINI osserva, quanto al problema dell'ammissibilità degli emendamenti, che in realtà è inammissibile lo stesso assestamento, poichè è scoperto di circa 6.000 miliardi, discendenti dall'insufficienza delle entrate. È dunque il Governo che deve farsi carico di portare in pareggio il provvedimento. Per quanto concerne gli interventi per la Calabria e per le zone terremotate, è indispensabile non pregiudicarne gli effetti rispetto ai diritti della popolazione. Si dichiara conclusivamente favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal senatore De Vito.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ritiene che, nell'attuale grave momento della finanza pubblica, non si possa contrastare il tentativo di contenimento della spesa proposto dal Governo. La Commissione bilancio deve assumersi dunque la responsabilità, di fronte all'opinione pubblica, di collaborare in questa direzione.

Il senatore CROSETTA si dichiara favorevole a quanto affermato dal senatore Bollini, richiedendo che sull'ammissibilità degli emendamenti si pronunci la Giunta per il Regolamento.

Ad avviso del senatore DE VITO il Governo ha proposto tagli irresponsabili ai fondi speciali, tanto più che, per gli interventi per il terremoto, il disegno di legge finanziaria riduce la competenza relativamente a fondi che, in realtà, sono già impegnati.

Secondo il senatore FERRARI-AGGRADI simili prospettazioni aggravano, anziché risolvere, i problemi del Mezzogiorno.

Il relatore CORTESE ritiene che gli emendamenti debbano essere compensati al fine di non peggiorare ulteriormente l'equilibrio del bilancio 1991. Relativamente agli interventi per il Mezzogiorno, preso atto che il flusso di spesa non viene interrotto, fa presente che sarebbe in ogni caso difficile approvare le leggi che attingono ai fondi speciali in questione entro il corrente anno.

Il senatore ZITO protesta per il fatto che l'iter della legge sulla Calabria sia stato rallentato dal Governo, che ora propone il taglio dei relativi fondi.

Il senatore DE VITO osserva che sarebbe opportuno rinviare l'esame dell'assestamento, che già in altri anni è stato discusso nel mese di novembre, al fine di disporre del tempo necessario per affrontare con serietà la questione.

Il sottosegretario RUBBI risponde che il Governo è disponibile ad esaminare i problemi illustrati dal senatore De Vito, compatibilmente con le scadenze relative all'esame del provvedimento.

Il presidente ANDREATTA informa di aver avuto notizia che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo si svolgerà nel pomeriggio. Pertanto ritiene opportuno rinviare ad una seduta pomeridiana, da convocarsi alle ore 15, il seguito dell'esame.

Relativamente alla questione dell'ammissibilità degli emendamenti, precisa che, essendosi in sede referente, gli emendamenti potranno essere ripresentati in Assemblea, dove il Presidente assumerà le opportune decisioni.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il ritardo dell'esame del provvedimento dipende dalle richieste del Governo.

Il presidente ANDREATTA risponde che l'ordine del giorno della Commissione è stato fissato sulla base delle assicurazioni fornite per le vie brevi dal Gruppo comunista-PDS.

Il senatore SPOSETTI replica a sua volta che non esistevano assicurazioni relativamente all'*iter* dell'assestamento e che in ogni caso nella seduta pomeridiana la situazione non si modificherà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, giovedì 3 ottobre, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 12,15.

277ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Preliminarmente il senatore CROSETTA fa presente che la Commissione non è in numero legale e che quindi non si può passare all'ordine del giorno.

Il presidente ANDREATTA osserva che la Commissione è in numero legale, constando la presenza fisica dei senatori.

Il sottosegretario RUBBI comunica che il Governo, dopo l'invito rivolto nella seduta antimeridiana dal senatore De Vito ha approfondito la questione relativa agli accantonamenti per il terremoto e per la Calabria e, nell'insistere per la votazione del proprio emendamento, precisa che si farà carico di trovare finanziamenti, con specifici emendamenti in sede di legge finanziaria, al fine di reperire un fondo di 300 miliardi per il 1992, per quanto riguarda la Calabria, e di definire una cifra da valere quale limite d'impegno, per il medesimo anno, per il terremoto.

Il relatore CORTESE si dichiara favorevole alla proposta del Governo.

Il senatore PERUGINI, nel riconfermare le proprie preoccupazioni per la mancata utilizzazione dell'accantonamento di fondo speciale per l'anno in corso dichiara di ritirare, sentite le dichiarazioni del Governo, il proprio emendamento, riservandosi di valutare nel prosieguo del tempo l'atteggiamento del Governo stesso. In ogni caso, oltre al reperimento di specifici fondi in sede di legge finanziaria è indispensabile giungere entro l'anno all'approvazione della legge per la Calabria, che da lungo tempo giace all'esame della Commissione e che costituisce strumento indispensabile per il tanto atteso sviluppo della regione.

Il senatore TRIPODI giudica insufficienti le dichiarazioni del rappresentante del Tesoro: rimangono infatti irrisolti i problemi relativi agli stanziamenti per la regione Calabria, la cui situazione drammatica si va sempre di più estendendo a danno anche del quadro democratico: di fronte a tanta gravità, non è accettabile la decantazione dei provvedimenti riferiti a tale area. Il Governo deve modificare la proposta, che risulta offensiva nei confronti delle popolazioni interessate.

Il senatore ZITO ricorda che vi sono stati di recente in Calabria episodi estremamente negativi, come la privatizzazione da parte della GEPI per un valore di 20 miliardi consegnati a personaggi che poi non hanno più dato notizie di sé: ciò fa capire come non abbia senso discutere di cifre quando accadono avvenimenti di carattere così riprovevole e di tale gravità.

Ricorda poi che i lavoratori cosiddetti «forestali» hanno una prospettiva difficile, date le difficoltà finanziarie: la riduzione degli accantonamenti per la Calabria da un lato non risolve i problemi del bilancio, dall'altro acuisce le già drammatiche condizioni economiche.

Dopo che il presidente ANDREATTA ha fatto osservare che, pur con i fondi a disposizione per il 1991, sarebbe difficile evitarne l'economia dato il ridotto lasso di tempo a disposizione, il senatore ZITO osserva che indubbiamente la responsabilità della mancata approvazione del provvedimento organico è di tutte le parti politiche, ma questo non elimina il fatto che il principale responsabile è il Governo, del che è testimonianza il rifiuto di fatto da parte del ministro competente a

fornire alla Commissione dati e informazioni sugli orientamenti dell'Esecutivo.

Tutto questo significa che i tempi di esame devono essere decisamente abbreviati.

Il senatore VIGNOLA fa osservare che il modo di procedere del Governo comporta una serie di conseguenze negative, come l'impossibilità di approvare provvedimenti nel corso dell'anno, l'esasperazione del contrattualismo all'interno della maggioranza, come accade del resto anche per i fondi relativi al terremoto dell'Irpinia e, infine, l'ampliamento dei disavanzi.

Il senatore GAROFALO fa presente che le dichiarazioni del rappresentante del Governo confermano indirettamente la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalle forze politiche di sinistra sulla regione Calabria e osserva la sproporzione tra gli intendimenti proclamati e gli obiettivi realizzati.

Se si evitano le economie sull'accantonamento relativo al 1991, è possibile alleviare la precarietà che caratterizza la situazione e che appare del tutto foriera di conseguenze negative di vario tipo.

Il senatore DE VITO, quanto alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ricorda che i due disegni di legge del Gruppo democristiano e del gruppo comunista-PDS in materia di prosecuzione degli interventi nel Mezzogiorno servono appunto a individuare la soluzione più giusta.

Comunque dichiara di accogliere le dichiarazioni del rappresentante del Governo, nel senso che si provvederà nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 1992.

Il relatore CORTESE si dichiara favorevole al subemendamento 1.4/4, nel presupposto che il subemendamento 1.4/1 sia stato ritirato, così come il subemendamento 1.4/2. Si dichiara altresì contrario agli emendamenti del Gruppo comunista-PDS.

Il senatore BOLLINI fa presente che l'emendamento 1.4/10 intende risolvere un problema di grande valore sociale, evitando che le decurtazioni riguardino settori di interesse come i portatori di *handicaps*, le casalinghe, la maternità e gli anziani.

Il relatore CORTESE osserva a quest'ultimo riguardo che difficilmente tali accantonamenti potranno essere utilizzati e tra l'altro il nuovo disegno di legge finanziaria prevede per alcuni una prosecuzione dell'intervento. Esiste anche un problema di congruità di copertura.

Dichiara comunque di rimettersi al Governo.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che esiste un problema formale di copertura finanziaria, mentre il sottosegretario RUBBI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti del Gruppo comunista-PDS.

Il relatore CORTESE ipotizza soluzioni alternative per la copertura dell'emendamento 1.4/10, mentre il senatore SPOSETTI dichiara che l'emendamento va votato nel suo insieme nel testo presentato.

Viene quindi posto ai voti ed è respinto il subemendamento 1.4/8, mentre, posto ai voti, viene accolto il subemendamento 1.4/4. Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.4/10.

Il presidente ANDREATTA dichiara inammissibili per assenza di copertura tutti i subemendamenti del Gruppo comunista-PDS all'emendamento 1.4.

Il senatore BOLLINI illustra quindi un successivo subemendamento all'emendamento 1.4 (1.4/12), volto a prevedere una copertura diversa per gli accantonamenti relativi ai portatori di *handicaps*, alle casalinghe, alla maternità e agli anziani.

Il senatore PERUGINI fa osservare che, sui problemi relativi alla regione Calabria, esistono già numerose difficoltà che occorrerebbe alleviare: il problema di fondo è che bisogna approvare una legge organica in tempi brevi.

Viene posto ai voti ed è respinto il subemendamento 1.4/12.

Il senatore BOLLINI illustra un successivo subemendamento all'emendamento 1.4 (1.4/9) volto a raccogliere l'invito del presidente ANDREATTA ad incrementare la riduzione della previsione sull'IVA.

Il presidente ANDREATTA, pur condividendo l'emendamento, fa presente che esso incontra ostacoli di carattere formale per motivi di copertura: se esso fosse trasformato in un ordine del giorno avrebbe il proprio consenso.

Il senatore BOLLINI fa osservare che, trattandosi di legge formale, non è possibile reperire la copertura variando le imposte: l'emendamento deve quindi avere un significato segnaletico.

Il presidente ANDREATTA dichiara quindi inammissibile il subemendamento 1.4/9.

Il senatore DE VITO ritira il subemendamento 1.4/3 e il senatore SPOSETTI illustra tre successivi subemendamenti (1.4/13, 1.4/15 e 1.4/14) volti a far fronte ai problemi della regione Calabria e della ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1980.

Il relatore CORTESE si dichiara contrario per la comune copertura sul capitolo relativo alle pensioni.

Il senatore SPOSETTI invita i senatori della regione Calabria ad un atteggiamento favorevole nei confronti dei subemendamenti che riguardano tale regione, mentre il senatore PERUGINI fa presente che,

se le dichiarazioni del Governo rispondono ad impegni seri, egli è disposto a tener conto di questa posizione.

Si associa il senatore ZITO, tenendo conto appunto degli impegni del Governo.

Il senatore GAROFALO si dichiara contrario ad un atteggiamento benevolo nei confronti delle tale dichiarazioni governative: la situazione che si viene a creare per la riduzione degli accantonamenti nel 1991 non è identica a quella che si creerebbe caricando una parte di questi accantonamenti nel 1992.

Il senatore CROCETTA, fa presente che essi hanno regolare copertura e servono per permettere il varo della legge organica.

Il senatore ZITO precisa che, se le dichiarazioni del Governo non sono improntate a serietà, il proprio voto sarà favorevole sugli emendamenti del Gruppo comunista-PDS relativi alla regione Calabria.

Dopo che il presidente ANDREATTA ha fatto presente che si può sentire in tempi brevi il Ministro per il mezzogiorno su questi argomenti, il relatore CORTESE propone di inserire il disegno di legge relativo all'intervento organico all'ordine del giorno della Commissione per la prima settimana utile dopo la sessione di bilancio.

Il senatore RASTRELLI fa osservare che è estremamente chiaro l'atteggiamento del Governo, volto ad impedire l'approvazione di leggi di tale importanza, dopo che a lungo si sono richiesti tagli di spesa.

I tre subemendamenti illustrati dal senatore Sposetti vengono quindi posti ai voti e respinti.

Dopo che il sottosegretario RUBBI ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.2, il relatore CORTESE si dichiara favorevole agli altri emendamenti del Governo, i quali, posti ai voti separatamente, vengono accolti.

Viene quindi accolto l'articolo 1 con le modifiche introdotte alle tabelle richiamate.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.1, del Gruppo comunista-PDS, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, in materia di copertura della sentenza n. 1 del 1991 della Corte costituzionale.

La Commissione da quindi a maggioranza l'incarico al relatore CORTESE di riferire favorevolmente all'Assemblea, sul disegno di legge, con le modifiche apportate e autorizzandolo a chiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,35

EMENDAMENTI**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991 (2892)**

TABELLA N. 1

Stato di previsione della Entrata

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE

1233	Imposta sull'incremento di valore degli immobili, ecc.	5.481.000.000.000 (+)	5.481.000.000.000 (+)
------	--	-----------------------	-----------------------

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9001	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.402.600.000.000 (-)	2.402.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente sopprimere, nell'allegato all'emendamento 1.4, la proposta di riduzione dell'accantonamento, riferito al capitolo 9001, recante «Interventi a favore della regione Calabria».

Conseguentemente risultano modificati, nelle singole tabelle, i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/1

ZITO, PERUGINI

TABELLA N. 1

Stato di previsione della Entrata

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - ENTRATE CORRENTI

1203 Imposta sul valore aggiunto
5.369.000.000.000 (-) 5.369.000.000.000 (-)

1.4/9

ANDRIANI, BOLLINI, SPOSETTI, VIGNOLA

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6854 Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine 235.080.752.000 (+) 252.617.456.000 (+)

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/8

SPOSETTI, VIGNOLA

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso 565.011.000.000 (-) 565.011.000.000 (-)

Conseguentemente, all'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare le disponibilità, alla rubrica Ministero di grazia e giustizia, di tutte le voci e dei relativi importi.

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/7

BATELLO, TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6856 Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso 726.400.000.000 (-) 726.400.000.000 (-)

Sostituire nell'allegato all'emendamento 1.4 la proposta di riduzione dell'accantonamento riferito al capitolo 6856 recante: «Istituzione di centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» da

lire: «47.000 milioni» a lire: «7.000 milioni» e all'accantonamento recante: «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero» sostituire la proposta di riduzione da lire: «28.363 milioni» a lire: «68.363 milioni».

Conseguentemente risultano modificati, nelle singole tabelle, i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/4

TAVIANI, ACQUARONE, BISSO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, PAGANI Antonino, MARIOTTI

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6854	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	195.080.752.000 (+)	212.617.456.000 (+)
6856	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	686.400.000.000 (-)	686.400.000.000 (-)

Conseguentemente modificare, nell'allegato all'emendamento 1.4, la proposta di riduzione dell'accantonamento, riferito al capitolo 6856, recante: «Istituzione di centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e privati», da lire: «47.000 milioni» a lire: «7.000 milioni».

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/2

TAVIANI, ACQUARONE, BISSO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, PAGANI Antonino, MARIOTTI

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso 560.400.000.000 (-) 560.400.000.000 (-)

Conseguentemente, nell'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare le disponibilità, alla rubrica Amministrazioni diverse, delle seguenti voci e relativi importi: «Provvedimenti in favore di portatori di handicaps», «Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici», «Indennità di maternità - Congedi parentali», «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani».

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/10 FERRAGUTI, SENESI, NESPOLO, MORO, SVEVO, CECCATELLI, ALBERICI, SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ, ZITO

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6856 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso 560.400.000.000 (-) 560.400.000.000 (-)

Conseguentemente, nell'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare le disponibilità, alla rubrica Amministrazioni diverse, delle seguenti voci e relativi importi: «Provvedimenti in favore di portatori di handicaps», «Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici», «Indennità di maternità - Congedi parentali», «Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani».

Conseguentemente al capitolo 4351 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, ridurre gli importi di competenza e di cassa di lire 166 miliardi.

Conseguentemente risultano modificati i titoli delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/12

FERRAGUTI, SPOSETTI

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9901	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.565.400.000.000 (-)	2.565.400.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente, all'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare la disponibilità, alla rubrica Ministero di grazia e giustizia, di tutte le voci e dei relativi importi.

Conseguentemente risultano modificati i titoli delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/11

BATELLO, TOSSI BRUTTI, SPOSETTI

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9001	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.402.600.000.000 (-)	2.402.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente, all'allegato emendamento 1.4, ripristinare la disponibilità, alla rubrica amministrazioni diverse, della voce: «Interventi a favore della Regione Calabria», con il relativo importo.

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/5 GAROFALO, MESORACA, SPOSETTI, TRIPODI, CROCETTA

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9001	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.402.600.000.000 (-)	2.402.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente, all'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare la disponibilità, alla rubrica amministrazioni diverse, della voce: «Interventi a favore della Regione Calabria», con il relativo importo.

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9901	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	1.357.600.000.000 (-)	1.357.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente, all'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare la disponibilità, alla rubrica amministrazioni diverse, della voce «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981», con il relativo importo.

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4/6

VIGNOLA, PETRARA, BARCA

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9001	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	1.357.600.000.000 (-)	1.357.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente, all'allegato all'emendamento 1.4, ripristinare la disponibilità, alla rubrica amministrazioni diverse, della voce «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici (limite d'impegno)» con l'importo di lire «150 miliardi», conseguentemente al capitolo 4351 del Ministero del tesoro ridurre gli importi di competenza e di cassa di 150 miliardi di lire.

1.4/14

VIGNOLA, PETRARA, BARCA

TABELLA N. 1

Stato di previsione della Entrata

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE

1033	Entrata sostitutiva delle imposte sui redditi, sulle rivalutazioni, ecc.	5.500.000.000 (-)	5.500.000.000 (-)
------	--	-------------------	-------------------

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9001	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	1.357.600.000.000 (-)	1.357.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente sopprimere, nell'allegato all'emendamento 1.4, la proposta di riduzione dell'accantonamento, riferito al capitolo 9001, recante «Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981».

Conseguentemente risultano modificati, nelle singole tabelle, i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

TABELLA N. 1

Stato di previsione della Entrata

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE

1033	Entrata sostitutiva delle imposte sui redditi, sulle rivalutazioni, ecc.	7.000.000.000.000 (-)	7.000.000.000.000 (-)
1170	Entrate conseguenti alle dichiarazioni sostitutive, ecc.	20.000.000.000 (+)	20.000.000.000 (+)
1203	Imposta sul valore aggiunto	2.369.000.000.000 (-)	831.000.000.000 (-)
1233	Imposta sull'incremento di valore degli immobili, ecc.	5.026.000.000.000 (+)	5.026.000.000.000 (+)
1250	Entrate conseguenti alle dichiarazioni sostitutive ed alla sanatoria, ecc.	600.000.000.000 (+)	600.000.000.000 (+)

TITOLO IV. - ACCENSIONE DI PRESTITI

5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti interni ed internazionali	829.418.435.000 (+)	29.090.827.438.000 (+)
------	---	---------------------	------------------------

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

..

TABELLA N. 2

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

6854	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	235.080.752.000 (+)	252.617.456.000 (+)
6856	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	726.400.000.000 (-)	726.400.000.000 (-)

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

9001	Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	2.857.600.000.000 (-)	2.857.600.000.000 (-)
------	--	-----------------------	-----------------------

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

..

TABELLA N. 3

Stato di previsione del Ministero delle Finanze

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

4654	Spese per la esecuzione di lavori, ecc.	4.800.000.000 (+)	11.000.000.000 (-)
4658	Fitto di locali ed oneri accessori, ecc.	6.000.000.000 (+)	11.000.000.000 (+)

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

..

TABELLA N. 6

Stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1108	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc.	4.000.000.000 (+)	6.800.000.000 (+)
1125	Acquisto, noleggio, trasporto, ecc.	1.500.000.000 (-)	3.865.852.000 (+)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

..

TABELLA N. 7

Stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2400	Assegnazioni per stipendi, ecc.	113.000.000.000 (+)	127.271.874.000 (+)
2401	Assegnazioni per stipendi, ecc.	81.500.000.000 (+)	118.513.396.000 (+)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

..

TABELLA N. 12

Stato di previsione del Ministero della Difesa

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1802	Spese per manutenzione, riparazione, ecc.	46.028.400.000 (+)	28.700.000.000 (+)
2104	Acquisto ed approvvigionamento, ecc.	2.356.100.000 (-)	980.000.000 (+)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

.....

TABELLA N. 17

Stato di previsione del Ministero della Marina Mercantile

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2065	Acquisto, manutenzione, ecc.	100.000.000 (+)	257.185.000 (+)
2068	Spese per attrezzature tecniche, ecc.	100.000.000 (+)	326.101.000 (+)
2074	Spese telefoniche	100.000.000 (+)	257.814.000 (+)

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

.....

TABELLA N. 21

Stato di previsione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

8100	Interventi e contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, ecc.	9.500.000.000 (+)	33.466.381.000 (+)
------	---	-------------------	--------------------

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

...

.....

TABELLA N. 22

Stato di previsione del Ministero dell'Ambiente

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2051 Spese per studi relativi a piani di disinquinamento, ecc. 4.600.000.000 (+) 1.900.000.000 (+)

Conseguentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.4

IL GOVERNO

ALLEGATO ALL'EMENDAMENTO 1.4

Disponibilità del capitolo 6856 - Tab. 2 - di cui si propone la riduzione, per accantonamento

	1991 (milioni di lire)
--	---------------------------

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità .

- 195

	1991 (milioni di lire)
<i>Ministero delle finanze</i>	
Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza	- 13.000
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria	- 135.556
Istituzione di centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati	- 47.000
Totale ...	<u>- 195.556</u>
 <i>Ministero di grazia e giustizia</i>	
Aggiornamento dell'indennità spettante ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche	- 181
Fondo a sostegno delle spese di giustizia per la costituzione di parte civile delle vittime della mafia e di analoghe organizzazioni criminali ...	- 3.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario	- 15.000
Istituzione del giudice di pace	- 88.970
Interventi vari in favore della Giustizia	- 54.338
Totale ...	<u>- 161.489</u>
 <i>Ministero degli affari esteri</i>	
Riforma della legge n. 153 del 1971 sulla scolarità degli italiani all'estero	- 8.500
Assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di bisogno	- 10.000
Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992	- 5.000
Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi in riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero	- 28.363
Totale ...	<u>- 51.863</u>

	1991 (milioni di lire)
<i>Ministero della pubblica istruzione</i>	
Norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione	- 341
Norme conseguenti all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica	- 6.087
Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva	- 4.600
Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero	- 20.000
Totale ...	<u>- 31.028</u>
<i>Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	
Ristrutturazione del Ministro	<u>- 14</u>
<i>Ministero della difesa</i>	
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	- 162
Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonché modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare	- 10.325
Totale ...	<u>- 10.487</u>
<i>Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	
Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto	- 1.000
Riordinamento del Ministero ed incentivazione al personale	- 5.600
Totale ...	<u>- 6.600</u>

	1991 (milioni di lire)
<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</i>	
Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro	- 20.000
<i>Ministero della marina mercantile</i>	
Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto .	- 118
Riorganizzazione del Ministero	- 7.600
Totale ...	- 7.718
<i>Ministero delle partecipazioni statali</i>	
Incentivazione al personale del Ministero	- 400
<i>Ministero della sanità</i>	
Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero e dell'Istituto Superiore di sanità	- 1.200
Censimento, controllo e regolamentazione nel campo delle nuove tecnologie riproduttive e nel campo delle manipolazioni genetiche	- 2.000
Totale ...	- 3.200
<i>Ministero dell'ambiente</i>	
Ristrutturazione del Ministero	- 21.250
<i>Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	
Partecipazione italiana al programma internazionale <i>Human Frontiers</i>	- 500

	1991 (milioni di lire)
Disposizioni per il personale tecnico e amministrativo delle Università e del Ministero	- 20.000
Totale ...	<u>- 20.500</u>
 <i>Amministrazioni diverse</i>	
Interventi a tutela delle casalinghe per gli infortuni domestici	- 2.000
Interventi per lo sviluppo della regione Calabria ..	- 11.720
Indennità di maternità - Congedi parentali	- 14.000
Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore del personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti	- 17.750
Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani	- 50.000
Provvedimenti in favore di portatori di <i>handicaps</i> .	- 100.000
Riforma della dirigenza statale	- 630
Totale ...	<u>- 196.100</u>
TOTALE GENERALE ...	<u><u>- 726.400</u></u>

Disponibilità del capitolo 9001 - Tab. 2 - di cui si propone la riduzione, per accantonamento

	1991 (milioni di lire)
 <i>Ministero del tesoro</i>	
Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 .	<u>- 50.000</u>

	1991 (milioni di lire)
<i>Ministero di grazia e giustizia</i>	
Trasformazione delle case mendamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti ..	- 13.000
Interventi vari in favore della giustizia	- 279.200
Totale . . .	<u>- 292.200</u>
<i>Ministero dell'interno</i>	
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate ammortamento mutui)	<u>- 20.000</u>
<i>Ministero dei lavori pubblici</i>	
Ulteriore finanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	- 35.000
Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale	- 46.000
Totale . . .	<u>- 81.000</u>
<i>Ministero della difesa</i>	
Ristrutturazione e riconversione produttiva arsenali e stabilimenti	<u>- 11.000</u>
<i>Ministero dell'agricoltura e delle foreste</i>	
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica ed alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente	- 15.000
Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione	- 5.000
Totale . . .	<u>- 20.000</u>

	1991 (milioni di lire)
<i>Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	
Studi e ricerche sulla sicurezza intrinseca delle centrali nucleari	- 10.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	- 10.000
Misure per la tutela del clima globale	- 20.000
Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto	- 30.000
Totale . . .	<u>- 70.000</u>
 <i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</i>	
Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale	<u>- 200.000</u>
 <i>Ministero della marina mercantile</i>	
Interventi a favore del cabotaggio	- 20.000
Infrastrutture logistiche capitanerie di porto	- 20.000
Totale . . .	<u>- 40.000</u>
 <i>Ministero dei beni culturali e ambientali</i>	
Rifinanziamento della legge speciale per Siena . . .	- 11.000
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro	- 400
Totale . . .	<u>- 11.400</u>

	1991 (milioni di lire)
<i>Ministero dell'ambiente</i>	
Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione	- 2.000
<i>Amministrazioni diverse</i>	
Traforo Monte Croce Carnico	- 5.000
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale	- 100.000
Interventi a favore della regione Calabria	- 455.000
Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981	- 1.500.000
Totale . . .	- 2.060.000
TOTALE GENERALE . . .	- 2.857.600

TABELLA N. 7

Stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1121 Spese per la formazione, l'aggiornamento ecc. -

Consequentemente risultano modificati i totali delle variazioni di competenza, mentre resta invariato il totale delle variazioni di cassa.

TABELLA N. 7

Stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2400	Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, ecc.	113.000.000.000 (+)	127.271.874.000 (+)
2401	Assegnazioni per stipendi, retribuzioni, ecc.	81.500.000.000 (+)	118.513.396.000 (+)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.2

IL GOVERNO

TABELLA N. 8

Stato di previsione del Ministero dell'Interno

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

2506	Indennità e rimborso, ecc.	1.850.000.000 (+)	1.800.000.000 (+)
2581	Indennità ed altre competenze, ecc.	3.600.000.000 (+)	5.278.343.000 (+)
2582	Premi al personale, ecc.	1.000.000.000 (+)	1.662.416.000 (+)
2583	Spese per trasferte, ecc.	17.000.000.000 (+)	23.074.790.000 (+)
2622	Spese per il servizio sanitario, ecc.	1.500.000.000 (+)	1.500.000.000 (+)
2623	Spese per i servizi, ecc.	1.500.000.000 (+)	4.500.000.000 (+)
2648	Spese di riscaldamento, ecc.	18.000.000.000 (+)	18.000.000.000 (+)
2758	Riscaldamento, ecc.	11.800.000.000 (+)	9.800.000.000 (+)
2760	Spese per i servizi di pulizia, ecc.	5.500.000.000 (+)	4.500.000.000 (+)

TABELLA N. 12

Stato di previsione del Ministero della Difesa

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1406 Spese per l'addestramento, ecc. 46.178.700.000 (+) 71.800.000.000 (+)

Conseguentemente risultano modificati, nelle singole tabelle, i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.8

IL GOVERNO

TABELLA N. 12

Stato di previsione del Ministero della Difesa

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1051 Trattamenti provvisori di pensione, ecc. 56.000.000.000 (+) 58.000.000.000 (+)

1377 Ritenute erariali, ecc. 17.000.000.000 (-) 17.000.000.000 (-)

1597 Ritenute erariali, ecc. 39.000.000.000 (-) 24.000.000.000 (-)

4496 Stipendi, assegni, ecc. 135.000.000.000 (+) 135.000.000.000 (+)

4498 Ritenute erariali, ecc. 135.000.000.000 (-) 135.000.000.000 (-)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.5

IL GOVERNO

TABELLA N. 12

Stato di previsione del Ministero della Difesa

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1605	Indennità e rimborso spese di trasporto	87.000.000.000 (-)	87.000.000.000 (-)
1620	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	87.000.000.000 (+)	99.000.000.000 (+)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza, mentre risulta conseguentemente modificato il totale delle variazioni di cassa.

1.1

IL GOVERNO

TABELLA N. 16

Stato di previsione del Ministero del Commercio con l'estero

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1002	Spese per i viaggi, ecc.	50.000.000 (-)	20.000.000 (-)
1111	Compensi agli esperti, ecc.	50.000.000 (+)	50.000.000 (+)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.6

IL GOVERNO

TABELLA N. 20

Stato di previsione del Ministero del turismo e spettacolo

CAPITOLO		VARIAZIONI	
Numero	DENOMINAZIONE	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

1019	Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.	20.000.000 (+)	22.624.000 (+)
1092	Spese per il funzionamento, ecc.	40.000.000 (+)	40.000.000 (+)
1101	Spese per l'acquisto, il noleggio, ecc.	65.000.000 (-)	8.582.000 (-)
2035	Spese per il funzionamento, ecc.	20.000.000 (-)	174.529.000 (-)

Risultano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.

1.7

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere il comma 3.

2.1

SPOSETTI, MAFFIOLETTI

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

384^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE****Ruffino ed altri: Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287)****Calvi ed altri: Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122)****Agnelli Arduino: Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130)****Agnelli Arduino ed altri: Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786)****Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (1932)****De Cinque ed altri: Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio 1991.

Il relatore NERI ricorda che la 6^a Commissione, nella seduta del 21 marzo 1991, ha esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto dall'apposita Sottocommissione, tendente sia a migliorare

gli indennizzi concessi, sia ad eliminare le numerose vertenze in corso tra gli interessati e la Pubblica Amministrazione. Su tale testo - continua il relatore - assunto come testo base per il prosieguo dei lavori, la 5^a Commissione ha espresso un parere contrario in considerazione dell'onere di 1.500 miliardi previsto dal provvedimento. Al fine di rimuovere tale ostacolo, l'apposita Sottocommissione è tornata a riunirsi rielaborando il testo unificato per contenerne la spesa in 1.000 miliardi e per renderlo più omogeneo e meglio adatto ad una più concreta applicazione da parte delle competenti strutture amministrative.

Il relatore passa quindi ad illustrare le principali modifiche apportate al testo unificato, sottolineando che la diminuzione dell'onere originario è dovuta, per quanto concerne l'articolo 1, sia alla limitazione delle perdite indennizzabili a quelle avvenute entro i termini fissati dalla legge n. 135 del 1985, che alla applicazione della rivalutazione del vecchio coefficiente alle perdite avvenute entro il 31 dicembre 1973.

Le altre modifiche limitative della spesa riguardano l'articolo 7 (che contiene norme più rigorose per le revisioni delle stime), l'articolo 8 (il quale prevede che il provvedimento di confisca sia convalidato dall'autorità diplomatica italiana) e l'articolo 9 (che stabilisce che i soggetti interessati siano tenuti a rispondere alle richieste della Pubblica Amministrazione entro un determinato termine).

Inoltre - continua l'oratore - un'altra modifica di notevole importanza è quella contenuta nell'articolo 11 che ha lo scopo di mettere in condizione la Pubblica Amministrazione di istruire solo le istanze per le quali si dispone di elementi certi e per le quali gli aventi diritto dimostrino interessamento. Infine, l'articolo 14, che riguarda gli oneri finanziari previsti per l'attuazione della legge, è stato modificato notevolmente, riducendo la previsione di spesa a 1.000 miliardi e prolungando a sette anni la ripartizione degli stanziamenti annuali.

In conclusione, il relatore propone di assumere il nuovo testo unificato dei provvedimenti in titolo come testo base dei lavori della Commissione.

Il senatore BEORCHIA ritiene che, prima di poter deliberare sulla proposta del relatore, occorra approfondire attentamente il nuovo testo unificato. In effetti, egli sottolinea come permangono alcuni aspetti critici relativi, per esempio, all'estensione dei benefici previsti anche a categorie di soggetti che non ne avrebbero diritto, quali coloro che avevano insediato attività produttive o acquisito beni nel territorio di Lubiana, a seguito dell'occupazione dell'esercito italiano. Inoltre, appaiono contraddittorie, rispetto all'orientamento generale di limitare le agevolazioni fiscali, le disposizioni contenute nell'articolo 13 del nuovo testo. Chiede pertanto un rinvio dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore BERTOLDI, pur dichiarando di non opporsi alla proposta di assumere come testo base il nuovo testo unificato, condivide la necessità di un breve rinvio dell'esame per approfondire alcuni aspetti del provvedimento.

Dopo che il senatore FIOCCHI si è dichiarato favorevole alla proposta del relatore, il sottosegretario PAVAN condivide la richiesta di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire al Governo di verificare l'esistenza, nella prossima legge finanziaria, degli stanziamenti utilizzati nel nuovo testo unificato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Partecipazione dell'Italia alla nona ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) (2865)

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente BERLANDA comunica che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione e che pertanto si può procedere alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati, senza modifiche, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso.

Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal (2942)

(Discussione ed approvazione)

Il senatore LEONARDI riferisce sul provvedimento, il quale nasce dall'esigenza di affrontare i temi ambientali in modo integrato e coordinato attraverso istituzioni e programmi multilaterali. A questi fini è stata costituita, a seguito di un accordo tra vari paesi partecipanti, soprattutto paesi industrializzati, la Global Environment Facility (GEF) che è un fondo, amministrato dalla Banca Mondiale, per finanziare quelle attività di impatto ambientale globale che non verrebbero intraprese in mancanza di risorse agevolate. Il relatore ricorda inoltre che nel giugno dello scorso anno si sono concluse le trattative per la revisione del Protocollo di Montreal, finalizzato alla riduzione dell'emissione di sostanze dannose per la fascia atmosferica di ozono: il fondo all'uopo costituito verrà gestito dalla Banca Mondiale.

Il provvedimento in esame, del quale egli auspica una sollecita approvazione, prevede pertanto la partecipazione ed il contributo finanziario italiano ai predetti fondi (articolo 1) per un onere complessivo di 38 miliardi nel triennio 1991-1993 (articolo 2).

Dopo che il senatore BERTOLDI ha preannunciato il voto favorevole del Gruppo Comunista-PDS, il presidente BERLANDA comunica che, essendo pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione, si può procedere alle votazioni.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati, senza modifiche, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e, quindi, quest'ultimo nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 10.

385^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore FIOCCHI sottolinea come uno dei problemi più rilevanti del provvedimento in esame sia quello del valore che deve essere preso a riferimento per il calcolo dell'INVIM decennale, valore che risulterà, nella maggior parte dei casi, molto alto, data l'elevata consistenza dei nuovi estimi catastali: ciò potrà indubbiamente comportare seri problemi di liquidità per quei contribuenti che saranno costretti ad esborsare in un'unica soluzione, come previsto dal decreto, rilevanti somme. Per ovviare a tale problema, egli dichiara di aver presentato un emendamento volto a prevedere la rateizzazione dell'imposta in quattro rate semestrali di uguale importo, con l'applicazione dell'interesse del 9 per cento.

Interviene poi, in sede di replica, il relatore FAVILLA il quale sottolinea, preliminarmente, come il dibattito fin qui svolto abbia rafforzato alcune delle perplessità da lui evidenziate nella propria relazione, mentre non sembrano, d'altra parte, essere state avanzate pregiudiziali sul provvedimento nel suo complesso. Egli dichiara, inoltre, di non poter condividere l'obiezione del senatore Visentini per cui la scarsa conoscenza dei nuovi estimi catastali imporrebbe un rinvio

dell'esame del decreto-legge al fine di valutarne completamente gli impatti in termini di imposta. Afferma poi di concordare con quanto affermato dal senatore Bertoldi in merito al problema del mancato riclassamento delle unità immobiliari: ciò comporterà indubbiamente una tassazione degli immobili non in sintonia con la realtà tipologica e di valore degli stessi. Tuttavia, anche questa considerazione non può portare alla conclusione di non procedere nell'approvazione del decreto-legge, il quale prende in considerazione, a parità di altre condizioni, l'attuale classamento, fatto questo che implica, nella maggior parte dei casi, un beneficio a favore del contribuente. Per quanto riguarda poi l'obiezione che il gettito dell'INVIM straordinaria, ora anticipata, verrebbe sottratto ai comuni, l'oratore dichiara di essere abbastanza tranquillo, in quanto fiducioso in una prossima entrata in vigore dell'imposta comunale sugli immobili che avrebbe, comunque, sottratto ai comuni tale gettito; naturalmente il problema sarebbe diverso se l'ICI non dovesse essere approvata dal Parlamento in tempi brevi.

Il relatore passa poi ad elencare altri aspetti del provvedimento che suscitano alcune perplessità: in particolare, risulta preoccupante la ventilata disparità, a parità di categoria, di immobili situati in città diverse, fatto questo che creerebbe una sperequazione nella tassazione. Occorrerebbe poi risolvere il problema dell'anno a cui far riferimento per individuare l'incremento di valore di quei beni che nel 1983 non furono sottoposti all'INVIM decennale, perchè esenti; inoltre, la constatata rilevante onerosità dei nuovi estimi, e quindi dei nuovi valori, dovrebbe suggerire l'opportunità di individuare un nuovo meccanismo che attenui l'imposizione finale.

Altro problema è quello degli immobili strumentali di alcune imprese le quali hanno conferito gli stessi in un'apposita società immobiliare: in questo caso, i beni, che prima erano esclusi dalla tassazione, verrebbero ora ingiustamente assoggettati ad essa. Allo stesso modo, occorrerebbe prevedere un trattamento di favore per gli immobili soggetti alla disciplina dell'equo canone. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 2 sottolinea la necessità di prevedere una norma di salvaguardia del contribuente in relazione ad eventuali responsabilità penali derivanti dalle dichiarazioni già presentate.

In conclusione, il relatore dichiara che è opportuno procedere celermente nell'esame del provvedimento, migliorandone il contenuto e, a tal proposito, preannuncia la presentazione di appositi emendamenti.

Il presidente BERLANDA dichiara che la scarsa conoscenza, da parte dei contribuenti, dei nuovi estimi ha ingenerato una situazione di incertezza ed una difficoltà nel calcolo dell'onere fiscale; non è escluso però che nel tempo intercorrente tra la presentazione del decreto e la sua conversione, possano sorgere vibrante proteste da parte dei contribuenti stessi che sono, nel frattempo, venuti a conoscenza delle nuove rendite catastali recentemente pubblicate. In effetti, il relatore ha sottolineato alcuni gravi problemi, quali quello della disparità dei nuovi estimi fra le diverse città e l'altro della tassazione di immobili

strumentali conferite in società immobiliari. Occorre, insomma, che il Governo recepisca le perplessità della Commissione e dia adeguate risposte alle obiezioni avanzate dai commissari.

Sul problema della disparità, a parità di condizioni, dei nuovi estimi catastali tra le varie zone del paese e sull'eccessiva onerosità degli stessi, intervengono poi i senatori BERTOLDI e BRINA.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI

Disegni di legge 287, 1122, 1130, 1783, 1932 e 1995 in materia di indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero (esame congiunto)

(Nuovo testo predisposto dal comitato ristretto)

«Indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana od all'estero»

Art. 1.

(Destinatari degli indennizzi - Coefficienti di rivalutazione)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dal seguente:

«I cittadini, gli enti e le società italiani, titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà, comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti o previsti da accordi internazionali, e relative integrazioni. Sono indennizzabili le perdite avvenute entro il 2 settembre 1985».

2. A saldo di ogni e qualsiasi diritto o pretesa, i coefficienti di rivalutazione degli indennizzi, indicati negli articoli 4 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 3 e 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché nell'articolo 8 della stessa legge n. 135 del 1985, relativamente alle perdite avvenute in epoca precedente al 31 dicembre 1973, nonché a quelle derivanti dal Trattato di Osimo, ratificato con legge 19 marzo 1977, n. 73, sono moltiplicati per 2,50. Relativamente alle perdite subite dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976 i coefficienti di rivalutazione degli indennizzi sono moltiplicati per 1,25.

3. Ove il maggiore importo dell'indennizzo da erogare in dipendenza della applicazione dei nuovi coefficienti previsti dal presente articolo superi cinque miliardi di lire, sulla somma eccedente tale importo, l'indennizzo stesso verrà corrisposto nella misura del 50 per cento.

4. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

Art. 2.

(Indennizzabilità dell'avviamento - Rivalutazione crediti)

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta degli interessati, da presentarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a liquidare ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, esercenti attività industriali, commerciali, agricole, assicurative, immobiliari, di servizi, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero. La quantificazione del cespite viene calcolata sugli ultimi due bilanci.

2. Ove gli interessati non siano in grado di produrre la relativa documentazione, l'indennizzo di cui al comma 1 verrà liquidato, a richiesta degli interessati, in misura non inferiore al 30 per cento del valore attribuito al patrimonio aziendale, così come rivalutato in base alla presente legge.

3. Agli indennizzi dovuti per il risarcimento di crediti di lavoro, di valuta, di titoli, di azioni e di partecipazioni societarie vengono applicati i coefficienti di rivalutazione previsti dal comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Norme relative a perdite verificatesi in località varie)

1. Ferme restando le provvidenze disposte dagli articoli 4 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 3, 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché dall'articolo 8 della stessa legge n. 135 del 1985, le provvidenze stesse sono integrate dalle seguenti norme:

a) ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani sono stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61, e successive, è riconosciuto il diritto all'indennizzo, ai sensi e con le modalità previste dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1985, n. 135, nonché dalla presente legge;

b) ai cittadini, agli enti e alle società italiani che hanno perduto o dovuto abbandonare i loro beni nel decennio 1960-1970 in Zaire, ex Congo belga, in conformità del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del Trattato di Pace, si applica lo stesso coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;

d) il coefficiente di cui alla lettera c) si applica altresì alle liquidazioni, eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con il regio decreto 3 maggio 1941, n. 291, convertito in legge 27 aprile 1943, n. 385, semprechè gli interessati godessero della cittadinanza o nazionalità italiana alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 4.

(Reimpiego degli indennizzi - Concorso statale)

1. Il concorso statale dell'8 per cento, per 15 anni sugli interessi da pagarsi per mutui, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, è riconosciuto su un importo pari alla somma degli indennizzi, anche se ceduti, corrisposti a norma delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, nonchè a norma della presente legge.

2. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione della autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, ai sensi della presente legge.

3. In caso di anticipata estinzione del mutuo di cui al comma 1 il concorso statale previsto dal provvedimento di concessione verrà corrisposto all'istituto mutuante anche per il restante periodo di ammortamento affinchè lo retroceda al mutuario.

Art. 5.

(Adeguamento organico del personale)

1. Al fine di garantire una maggiore rapidità nell'evasione delle pratiche, sono incrementate le dotazioni di personale delle divisioni XIX, XX e XXI della direzione generale del Ministero del tesoro, addetto alle liquidazioni ed alle riliquidazioni degli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, nonchè le dotazioni di personale addetto ai predetti compiti ed operante presso la Ragioneria Centrale del Ministero del tesoro e presso la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle finanze di un numero di unità pari ad almeno il 50 per cento di quello addetto ai predetti compiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Ministeri competenti adottano i conseguenti provvedimenti, ricorrendo anche all'istituto del distacco.

Art. 6.

(Commissioni Interministeriali)

1. Le deliberazioni delle Commissioni previste dall'articolo 10 della legge 16 gennaio 1980, n. 16, nonché dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, hanno carattere vincolante.

2. Le Commissioni interministeriali sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro un mese dalla data delle riunioni.

3. Le deliberazioni delle Commissioni interministeriali sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro due mesi dalla data di approvazione dei verbali di cui al comma 2.

4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la Pubblica Amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario.

Art. 7.

(Procedure di revisione di stima e riliquidazione degli indennizzi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata in via definitiva ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

2. Le procedure tecniche relative alle istanze di revisione della stima saranno autorizzate dalla competente Commissione Interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.

3. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime.

4. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come sostituito dal comma 31 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal seguente:

«L'erogazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, nonché dalle precedenti leggi in materia, verrà concessa in base al seguente ordine:

- a) reimpiego degli indennizzi;
- b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi precedenti;
- c) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;
- d) gravi infermità o menomazioni;
- e) .priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo».

5. Resta ferma la riserva prevista dal predetto articolo 11, comma 31, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente agli stanziamenti effettuati a norma delle precedenti leggi in materia.

Art. 8.

(Documentazione a corredo delle domande - Requisito della cittadinanza)

1. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, possono corredare la domanda con una dichiarazione giurata, resa al pretore del circondario ove essi hanno la residenza o la sede legale o ad un notaio, dall'interessato e da quattro cittadini italiani già residenti od abitanti nel Paese ove si siano verificate le perdite, i quali attestino la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza.

2. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile, non è richiesta la certificazione della avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'esistenza e il contenuto del provvedimento di confisca, o comunque limitativo o impeditivo della proprietà adottato dall'autorità straniera devono essere confermati dalle competenti autorità diplomatiche italiane, ovvero dal Ministero degli affari esteri.

4. L'Amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.

5. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi di cui al citato primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Art. 9.

(Obblighi a carico degli interessati)

1. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dei relativi benefici.

3. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze ove solo parte degli interessati abbiano corrisposto alle sue richieste.

Art. 10.

(Termini per la presentazione delle domande)

1. Il termine per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, è fissato sotto pena di decadenza, in centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Le domande devono essere presentate al Ministero del tesoro dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri, ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo, ovvero, ove trattasi di persone giuridiche, anche da uno solo dei soci o dai loro aventi causa.

3. Le domande per essere valide devono contenere:

- a) le generalità complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto;
- b) per le società e gli enti l'indicazione della sede e della ragione sociale o denominazione;
- c) la località in cui si verificarono le perdite.

Art. 11.

(Istanza confirmatoria)

1. Gli interessati che abbiano presentata, ai sensi della legge n. 135 del 1985 od a norma delle precedenti leggi in materia, istanza per la liquidazione di indennizzi e contributi per i beni previsti dalle leggi stesse, sono tenuti ad avanzare nuova istanza al Ministero del tesoro entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza da ogni loro diritto.

2. Detta istanza potrà essere presentata anche da uno solo degli aventi diritto, ovvero dei soci - e loro eredi - delle persone giuridiche anche a nome e per conto degli altri aventi diritto.

3. L'istanza di cui ai commi 1 e 2 dovrà indicare:

- a) le generalità complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le società e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione;
- b) la località e l'epoca nelle quali si siano verificate le perdite;
- c) ove possibile, ogni altro elemento atto ad individuare la posizione esistente presso il Ministero del tesoro.

Art. 12.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:

- a) il numero delle istanze liquidate;
- b) l'importo complessivo erogato;
- c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
- d) le iniziative assunte o da assumere perchè la presente legge possa essere portata a compimento entro il termine stabilito nel comma 1 dell'articolo 14.

Art. 13.

(Esenzioni fiscali)

1. Agli indennizzi, ai contributi, e gli altri benefici previsti dalla presente legge si applicano le esenzioni fiscali previste, dall'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dall'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. Le quote di utili, anche se distribuiti ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16 e 5 aprile 1985, n. 135, nonchè dalla presente legge, sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e da quella sui redditi delle persone giuridiche (IRPEG), dall'imposta locale sui redditi (ILOR) e da ogni altra imposta e tassa presente e futura.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere complessivo derivante dalla presente legge - con esclusione degli interventi previsti dall'articolo 4 - è valutato in lire mille miliardi da ripartirsi come segue:

- lire 80 miliardi nell'esercizio 1992;
- lire 120 miliardi nell'esercizio 1993;
- lire 160 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1994 al 1998.

2. Per la concessione del concorso statale sul pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge n. 135 del 1985 ed all'articolo 4 della presente legge sono autorizzati, in aggiunta agli analoghi limiti di impegno di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e all'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire due miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1998.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, relativi al triennio 1992-1994 si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

309ª Seduta*Presidenza del Presidente***SPITELLA**

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso, per i beni culturali ed ambientali Astori e per il turismo e lo spettacolo Rebullà.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE DELIBERANTE**Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 settembre scorso.

Il presidente SPITELLA avverte che sostituirà il relatore Giagu Demartini ed annuncia che sono pervenuti i prescritti pareri.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1, posto in votazione, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore VESENTINI illustra due emendamenti (2.1 e 2.2), dei quali il primo è volto ad assicurare la tempestività delle procedure ed il secondo ad assicurare il coinvolgimento del Comitato consultivo interministeriale nell'approvazione dei programmi di ricerca.

Dopo che il PRESIDENTE relatore e il sottosegretario ZOSO si sono dichiarati favorevoli ai due emendamenti, gli stessi, posti in votazione, sono approvati con una modifica proposta dal rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca all'emendamento 2.1.

Successivamente viene posto in votazione ed approvato l'articolo 2 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 3.1, volto a integrare la composizione della Commissione scientifica con due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST). Inoltre si prevede l'elettività del vicepresidente.

Dopo che il PRESIDENTE relatore ha espresso parere favorevole, il sottosegretario ZOSO si associa, ricordando l'opportunità di inserire anche un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 3.1 con la modifica proposta dal sottosegretario Zoso, l'articolo 3 come modificato e l'articolo 4, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La senatrice CALLARI GALLI illustra due emendamenti (5.1 e 5.2). Il primo prevede un termine per l'istituzione del Museo nazionale dell'Antartide ed il secondo attribuisce allo stesso compiti di coordinamento e promozione in ordine alla divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 5.3, volto a stanziare un miliardo a favore del Ministero degli affari esteri per gli impegni derivanti dalla prossima riunione delle parti consultive del Trattato antartico, che si terrà in Italia nel 1992. Pur riconoscendo l'importanza della questione, fa presente che l'emendamento ha implicazioni di ordine finanziario, sicchè occorrerebbe rinviare l'approvazione del provvedimento, attendendo il parere obbligatorio della 5^a Commissione. Il suddetto parere, però, sarebbe probabilmente contrario, poichè l'emendamento propone l'utilizzazione per spese correnti di stanziamenti previsti per spese in conto capitale. Considerata quindi l'urgenza di definire il provvedimento, su cui la Commissione concorda, ritiene di dover ritirare la proposta.

La senatrice CALLARI GALLI riconosce l'importanza dell'esigenza rappresentata nell'emendamento 5.3, ma ricorda che il Gruppo comunista-PDS ha rinunciato a presentare ulteriori emendamenti in ordine alla valutazione dei risultati della ricerca, proprio per evitare ritardi nell'approvazione del provvedimento.

Interviene infine brevemente il senatore BOMPIANI che ringrazia il Presidente per aver sottoposto la questione alla Commissione, ma condivide la sua decisione di ritirare la proposta al fine di permettere la sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario ZOSO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1, tranne nella parte che prevede l'intesa con il Ministro della pubblica istruzione. Pur comprendendo le ragioni dei proponenti, assicura che successivamente all'istituzione del Museo saranno attivati gli opportuni accordi per permettere la miglior fruizione della struttura da parte delle scuole. Riguardo all'emendamento 5.2, suggerisce di eliminare il riferimento a compiti di coordinamento, a suo avviso contrastante con le attribuzioni delle università interessate alla ricerca in Antartide.

Infine sull'emendamento 5.3 condivide le valutazioni del presentatore.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ed il senatore VESENTINI hanno ribadito le ragioni delle loro proposte, il senatore BOMPIANI suggerisce di trasformare parte dell'emendamento 5.2 in un ordine del giorno.

Con successive votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2 con le modifiche proposte dal sottosegretario Zoso.

La senatrice CALLARI GALLI, accogliendo il suggerimento del senatore Bompiani, presenta il seguente ordine del giorno, che il sottosegretario ZOSO dichiara di accogliere:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'articolo 5 del disegno di legge n. 2912, concernente l'istituzione del Museo nazionale dell'Antartide,

raccomanda al Governo:

di curare il rapporto tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero della pubblica istruzione nel funzionamento del Museo nazionale dell'Antartide, soprattutto al fine della diffusione della cultura scientifica nelle istituzioni scolastiche».

0/2912/1/7

CALLARI GALLI, VESENTINI, BOMPIANI, MANIERI

Con successive votazioni, sono quindi approvati l'articolo 5, come modificato e l'articolo 6, sul quale non vi erano emendamenti.

In sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso, la senatrice CALLARI GALLI dichiara il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, auspicando che le risorse stanziare siano utilizzate per sviluppare in modo adeguato i rapporti della ricerca italiana con quella internazionale.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, consapevole dell'importanza di sostenere un'impresa così rilevante per la ricerca italiana e così formativa per i soggetti interessati. Auspica inoltre che i risultati scientifici possano essere utilizzati anche per la formazione dei dottori di ricerca.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, 7^a)

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una sollecitazione del senatore NOCCHI, spiega che il Presidente del Senato non ha ancora disposto il trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge relativi alle celebrazioni di Rossini, per i quali peraltro è stata richiesta alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la deroga al fine di esaminarli anche durante la sessione di bilancio, nell'auspicio che il suddetto trasferimento sia, nel frattempo, accordato.

Dopo che il senatore NOCCHI ha sottolineato l'importanza dei suddetti provvedimenti per il Gruppo comunista-PDS, i senatori VESENTINI, MANIERI e NOCCHI sollecitano le risposte alle interrogazioni presentate al Ministro dell'università e della ricerca ed al Ministro della pubblica istruzione.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Foschi ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Leopardi nel mondo» dal centocinquantesimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998) (2965), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

La relatrice MANIERI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando che una proposta analoga era stata presentata anche nella IX legislatura, ma senza successo per l'anticipato scioglimento delle Camere. Il disegno di legge in esame, approvato già dall'altro ramo del Parlamento, consta di sei articoli. Nel primo vengono elencate le finalità dell'iniziativa, tra cui menziona la diffusione delle opere di Leopardi, il recupero ed il restauro dei luoghi leopardiani ed una serie di interventi particolari. L'articolo 2 e l'articolo 3 disciplinano i compiti della Giunta esecutiva del Comitato nazionale per le celebrazioni leopardiane istituito nel 1987. L'articolo 4 prevede il restauro della tomba di Giacomo Leopardi e l'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

La relatrice sottolinea l'opportunità e l'utilità del provvedimento in titolo, quale riconoscimento alla grandezza della poesia di Leopardi. In un'epoca in cui il progresso tecnologico permette a tutti i popoli della terra il godimento delle espressioni più alte dell'arte, occorre promuovere, con un opportuno sostegno finanziario, anche la diffusione della poesia. Ritiene quindi del tutto giustificato dedicare alla traduzione e alla divulgazione dell'opera letteraria di Leopardi risorse pubbliche, al fine di rendere godibile a tutti l'alto livello del suo messaggio poetico.

Raccomanda infine alla Commissione un sollecito *iter* per il provvedimento in titolo.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il senatore BOMPIANI esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge in discussione.

Il senatore NOCCHI manifesta apprezzamento per l'iniziativa legislativa, adeguata a celebrare la figura di Leopardi, ma ribadisce le perplessità della sua parte politica per la proliferazione di interventi di questo genere, ai quali occorrerebbe porre un freno.

Il senatore VOLPONI esprime perplessità sulle finalità e sugli interventi previsti dal disegno di legge, poichè non ritiene che la grandezza leopardiana, universalmente riconosciuta, abbia bisogno di particolari celebrazioni *ex lege*. Non comprende poi come si possano stimolare studi o traduzioni delle sue opere, la cui realizzazione non può che dipendere dall'autonoma volontà e dall'impegno di letterati italiani e stranieri. Condivide poi le valutazioni del senatore Nocchi circa il proliferare di iniziative per le celebrazioni, che nel nostro Paese potrebbero essere infinite.

Dopo che il senatore PELLEGRINO Bruno ha espresso a sua volta perplessità su alcuni interventi previsti nel disegno di legge, prende la parola il sottosegretario ASTORI, che ribadisce la posizione del Governo rispetto alle proposte d'iniziativa parlamentare in materia di celebrazioni che impediscono un'ideale programmazione della politica culturale da parte del Ministero.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, «Teatro regio» di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia (3002) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Corsi ed altri*)
(Discussione e rinvio)

Il relatore BOGGIO illustra in primo luogo le motivazioni storiche che hanno indotto due Consigli regionali e deputati di numerosi Gruppi a presentare le proposte poi confluite nel disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame della Commissione. La ricostruzione del teatro «Carlo Felice» secondo moduli architettonici e tecnologici che lo pongono all'avanguardia nel mondo ha rappresentato per la città di Genova e le sue istituzioni uno sforzo notevolissimo degno di apprezzamento; il nuovo teatro è destinato a svolgere un ruolo del massimo rilievo per la diffusione della cultura italiana nel mondo, nel solco dell'elevatissima tradizione che caratterizzava il «Carlo Felice» prima della distruzione bellica. La mancata approvazione del disegno di legge rischia di impedire la stessa apertura del teatro, a favore della quale si è impegnata in notevole misura anche l'imprenditoria privata.

Quanto poi al «Teatro regio» di Torino, del quale va elogiata l'efficiente gestione, lo Stato è in qualche misura in debito nei suoi

confronti, poichè non ha mai effettivamente assegnato i contributi più volte promessi, così da consentirgli di far fronte all'elevatissima domanda del pubblico piemontese, ben superiore alle effettive possibilità. È quindi opportuno che lo Stato contribuisca allo sforzo sostenuto dalle due città e il Governo dovrebbe impegnarsi a superare ogni eventuale problema di copertura finanziaria.

Il relatore si sofferma quindi sulle ricorrenze che giustificano gli altri contributi previsti dal testo in esame, sottolineando in particolare che quello a favore del teatro «La Fenice» dev'essere inteso anche come parte di un complessivo sostegno al ruolo culturale di Venezia, mentre la stagione lirica di Caracalla riveste una particolare importanza per la vita teatrale estiva di Roma, e per l'immagine stessa della capitale d'Italia.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 3, il relatore segnala l'urgenza di approvare il disegno di legge in esame, prima che l'approvazione della legge finanziaria 1992 disegni un quadro finanziario incompatibile con il suo contenuto.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI, nell'esprimere convinta adesione alle argomentazioni del relatore, manifesta la valutazione positiva del Gruppo comunista-PDS, motivata in primo luogo dalla volontà di assicurare la ripresa dell'attività per il teatro «Carlo Felice». La sua rinascita, infatti, è stata al centro di un appassionato dibattito politico e culturale sviluppatosi per molti anni, il cui frutto è stata la coraggiosa decisione di non ricostruire il teatro stesso nelle sue forme originarie, ma di cimentarsi con le esigenze e le possibilità della società contemporanea, attuando un progetto di avanguardia e di elevata qualità tecnica e culturale. In questa prospettiva, le ingenti somme spese dalla città e dalle sue istituzioni sono state ben impiegate ed è giusto che anche lo Stato vi concorra.

Sottolineato poi il carattere straordinario dei finanziamenti in esame, il senatore Nocchi afferma che occorre trarne stimolo per giungere all'approvazione della legge di riforma delle strutture musicali, unica possibilità per risolvere organicamente gli endemici problemi che travagliano gli enti lirici.

Il senatore PELLEGRINO Bruno manifesta il favore dei senatori socialisti per il disegno di legge, pur rilevando che, nella presente situazione di grave difficoltà finanziaria per lo Stato, celebrazioni e ricorrenze sarebbero meglio finanziate dalla comunità locali e dagli enti interessati, piuttosto che dallo Stato: del resto «La Scala», il più prestigioso teatro del mondo, non ha richiesto contributi statali per finanziare le proprie celebrazioni. Il teatro «Carlo Felice» rappresenta invece un caso a sè, poichè l'intervento è destinato a favore del nuovo complesso.

Il senatore BOMPIANI, favorevole al disegno di legge, condivide tuttavia in buona parte le osservazioni del senatore Pellegrino e si sofferma sulle esigenze dei teatri diversi da quelli citati nel testo, con

particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, molti dei quali hanno grandi tradizioni e svolgono un importante ruolo culturale per le comunità interessate, ma rischiano di essere penalizzati rispetto a quelli di maggiore prestigio. Occorrerebbe pertanto individuare modalità più equilibrate di ripartizione delle risorse disponibili.

Concluso il dibattito, replica agli intervenuti il relatore BOGGIO, il quale, ricordati il precedente delle celebrazioni per il teatro «San Carlo» di Napoli e le ragioni di ordine storico che, pur in un contesto profondamente mutato, inducono a ritenere opportuno un sostegno statale straordinario al «Carlo Felice» e al «Teatro regio», fa presente che proprio a Torino lo svolgimento della stagione lirica negli anni scorsi è stato consentito solo dal sostegno dei privati, data l'inadeguatezza del contributo pubblico. A Genova, poi, il principale sostenitore privato ha legato il proprio contributo a quello dello Stato. Conclude auspicando che, dopo la sollecitata approvazione del testo in esame, sia possibile approvare rapidamente anche la legge di riforma del settore musicale, che rappresenta la sede più opportuna per offrire un sostegno sicuro ed organico a quelle importantissime realtà teatrali menzionate dal senatore Bompiani.

Il sottosegretario REBULLA replica a sua volta facendo presente che, al di là degli anniversari indicati, i contributi previsti dal disegno di legge in esame hanno lo scopo di fronteggiare situazioni di difficoltà non ulteriormente sostenibili: senza la legge in esame, ad esempio, il «Carlo Felice» non potrebbe neppure iniziare la propria attività e per questo motivo lo *sponsor* privato comprensibilmente ha condizionato il proprio intervento a quello dello Stato. In altra sede, comunque, occorrerà affrontare il problema dei costi di funzionamento del «Carlo Felice», che si prevedono ingenti. Analoghe considerazioni valgono per il «Teatro regio». Dopo aver fatto presente che il Fondo unico per lo spettacolo, pur incrementato a livelli accettabili dalla legge finanziaria 1991, non può ancora assicurare risorse sufficienti per gli enti lirici, dichiara che il Governo concorda sull'urgenza della legge di riforma del settore, nella quale far fronte, fra l'altro, alle legittime esigenze di riequilibrio fra Nord e Mezzogiorno segnalate dal senatore Bompiani.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, è necessario rinviare il seguito della discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del Presidente della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (L 014 0 78, 7°)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)

Il relatore BOMPIANI ricorda l'attività della Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, soffermandosi in particolare sui problemi di finanziamento e di organico, cui invita il Governo a porre rimedio.

Illustra poi il *curriculum* scientifico del professor Gaetano Salvatore, attualmente presidente della Stazione, la cui nomina il Governo intende confermare, e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI, d'accordo con la proposta del relatore, si sofferma sulle vicende legislative della Stazione, sollecitando il Governo ad assegnarle adeguati finanziamenti e a riformarne l'ordinamento interno in conformità alle nuove norme sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca.

Il senatore LONGO annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, auspicando in via generale una riforma dell'ordinamento interno degli enti di ricerca.

Il senatore AGNELLI Arduino dichiara il voto favorevole del Gruppo socialista alla proposta di nomina del professor Salvatore. Condivide comunque l'esigenza emersa nel dibattito di un esame approfondito della situazione strutturale e finanziaria della Stazione.

Il senatore MANZINI dichiara, a nome del Gruppo democristiano, parere favorevole alla proposta di nomina.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori Agnelli Arduino, Boggio, Bompiani, Callari Galli, Chiarante, Longo, Manieri, Manzini, Mezzapesa, Nocchi, Pellegrino Bruno, Franza (in sostituzione del senatore Ricevuto), Robol, Spitella e Vesentini. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Gaetano Salvatore è approvata, risultando 15 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (2912)

Art. 2.

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«1-bis. - I programmi esecutivi annuali di cui al comma 1 sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data d'inizio».

2.1

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO

Alla fine del comma 2, aggiungere le parole: «, dopo avere preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284».

2.2

VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284 è sostituito dai seguenti:

“2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da:

a) 2 esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) un esperto designato dal Ministro della Marina Mercantile;

c) un esperto designato dal Ministro della Sanità;

d) due esperti designati dal Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia;

e) due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

f) due esperti designati dall'ENEA;

g) un esperto designato dall'Istituto Nazionale di Geofisica (ING);

h) un esperto designato dall'Osservatorio Geofisico Sperimentale (OGS).

2-bis La Commissione elegge un Vice Presidente nel proprio seno».

3.1

VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 5.

Sostituire le parole: «In attesa dell'istituzione di un Museo nazionale dell'Antartide,» *con la seguente frase:* «Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, è istituito il Museo nazionale dell'Antartide. In attesa della istituzione del museo,».

5.1

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «È altresì affidato al museo il compito di promuovere e coordinare la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide».

5.2

CALLARI GALLI, VESENTINI, LONGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. Per far fronte a spese derivanti dalla partecipazione ad organismi, enti, conferenze e convegni previsti nell'ambito del Trattato Antartico di Washington, inclusa l'organizzazione in Italia, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della prossima riunione delle Parti Consultive del Trattato Antartico, è autorizzata per il 1992 la spesa di lire 1.000 milioni, a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della presente legge, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo.

Le somme autorizzate per le suddette finalità, non impegnate nel corso del 1992, possono esserlo nell'anno successivo».

5.3

SPITELLA

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

285ª Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il ministro dei lavori pubblici Prandini.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REDIGENTE**

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ANDÒ il quale, dichiarando di volersi limitare ad alcune osservazioni preliminari, anche nella necessità di approfondire i motivi in base ai quali alla Camera dei deputati si era lavorato a lungo producendo in sede ristretta testi anche molto diversi tra loro, prospetta l'opportunità di sciogliere pregiudizialmente il nodo sull'effettiva consistenza delle risorse finanziarie che dovrebbero assicurare l'attuazione del provvedimento. Al riguardo chiede al Governo se può fornire alcuni chiarimenti e propone di rinviare il seguito della discussione per poter quindi approfondire gli aspetti finanziari.

Il presidente BERNARDI ricorda alla Commissione che, a causa dell'opposizione del senatore Libertini, non si è potuta riscontrare l'unanimità tra i Gruppi per richiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari l'autorizzazione a proseguire nella discussione del disegno di legge anche durante la sessione di bilancio.

Il ministro PRANDINI comunica di aver consegnato al relatore un prospetto predisposto dal Segretario generale del CER in base al quale

non sembrano sussistere le condizioni finanziarie per proseguire utilmente sul provvedimento; in tale prospetto si chiarisce che, al contrario di talune notizie circolate sulla stampa, tutte le risorse esistenti per l'edilizia residenziale sarebbero già impegnate, anche se vi è un ritardo delle Regioni nella programmazione. Si dichiara quindi favorevole alla proposta di rinvio del relatore, affermando di essere disponibile a valutare con attenzione i dati da qualsiasi parte provenienti.

Dopo aver sottolineato la sua intenzione di risolvere organicamente i problemi della politica della casa, proseguendo anche in tempi rapidi l'esame del disegno di legge n. 2606, di iniziativa governativa, fa presente che occorre definire un quadro certo di risorse e di procedure per l'edilizia residenziale, ricordando anche di aver sollecitato le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali a mantenere la contribuzione ai fondi *ex* GESCAL anche dopo il 1° gennaio 1993.

Il senatore VISCONTI fa presente che vi erano state dichiarazioni della Corte dei Conti e di funzionari della Cassa depositi e prestiti circa una disponibilità finanziaria di 19 mila miliardi. Al riguardo il ministro PRANDINI fa presente che tali dichiarazioni erano basate su un'analisi di cassa, mentre i dati del CER riguardano le somme impegnate. Prosegue quindi il suo intervento il senatore VISCONTI, chiedendo al Ministro se i fondi *ex* GESCAL della seconda metà del 1991 siano già stati impegnati. Avendo il Ministro risposto positivamente, il senatore Visconti dichiara che la Commissione dovrà individuare interventi e procedure per l'utilizzo dei fondi *ex* GESCAL per il 1992; nel prendere atto delle dichiarazioni del presidente BERNARDI circa l'esame del provvedimento durante la sessione di bilancio, dichiara che la sua parte politica era pronta a proseguire la discussione sul disegno di legge anche in tempi rapidi, ferma restando una disponibilità di fondo ad esaminare organicamente i problemi della politica della casa.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di rinvio del relatore Andò ed il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

336ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore ALIVERTI ricorda che il disegno di legge in titolo, tenuto conto dei sostanziali inadempimenti protratti nel tempo a causa delle insufficienti dotazioni di organico, intendeva affidare anche ai privati taluni compiti di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e di altri soggetti pubblici. In tal modo veniva prefigurata una collaborazione permanente tra soggetti pubblici e privati, suscettibile di assicurare i servizi di omologazione e di verifiche periodiche per la sicurezza degli impianti tecnici, senza i ritardi tuttora lamentati da chiunque abbia avuto necessità di esibire le certificazioni richieste dalla normativa vigente.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, peraltro, fa sorgere seri dubbi sulla congruità di talune innovazioni, alcune delle quali di natura strettamente tecnica, mentre altre rischiano addirittura di stravolgere la *ratio* del provvedimento, come nel caso della disposizione recata dall'articolo 10, che limita a un sessennio la vigenza delle norme in via di approvazione. Ciò nonostante, considerata l'urgenza di provvedere a una situazione caratterizzata dall'interesse di molti cittadini a ottenere tempestivamente le certificazioni obbligatorie, il relatore Aliverti propone di approvare definitivamente il disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Su richiesta del sottosegretario FORNASARI, impegnato nei lavori che si terranno presso la Camera dei deputati, la Commissione conviene di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 9,30.

337^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Babbini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Allverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore PETRARA solleva numerosi dubbi e perplessità in ordine al testo licenziato dalla Camera dei deputati, che risulta appesantito e farraginoso a causa di non poche oscurità. Sarebbe utile - egli rileva - modificare l'articolo 3, riconoscendo la professionalità di talune figure operative, ingiustamente discriminate; anche la nuova versione dell'articolo 8 risulta tutt'altro che persuasiva in quanto finisce per stravolgere le competenze proprie degli ordini professionali. Considerata, tuttavia, l'urgenza di provvedere alla domanda di sicurezza proveniente dal paese, la propria parte politica si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge. Lamenta infine la ritardata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 46 del 1990, recante norme per la sicurezza degli impianti, che vanifica gli obiettivi in materia prescelti dal Parlamento: invita pertanto il Governo a provvedere al più presto a tale adempimento, considerato anche il parere favorevole al testo trasmesso dal Ministro dell'industria, che il Consiglio di Stato ha da tempo espresso.

Il senatore CITARISTI fa proprie le gravi perplessità manifestate dal relatore nel corso della seduta antimeridiana e stigmatizza il fatto che il

Parlamento sia costretto a legiferare sotto l'urgenza di scadenze più o meno immediate, con la consapevolezza della necessaria modifica di norme che appaiono incongrue o addirittura errate. Esprime inoltre critiche sulla *ratio* che presiede all'istituzione di una apposita Conferenza di servizi che, tra l'altro, dovrebbe individuare incentivi funzionali allo svolgimento di compiti d'ufficio. Altrettanto ingiustificata appare la modifica dell'articolo 3, comma 7, che conferma i dubbi sulla reale volontà di adottare una normativa efficace. Infine, nonostante siano stati banditi concorsi pubblici per assumere nuovo personale da destinare alla prevenzione e alla sicurezza, appare priva di logica l'introduzione dell'articolo 10, che limita a un sessennio la vigenza della normativa in discussione.

Il relatore ALIVERTI, in sede di replica agli intervenuti, li ringrazia per le integrazioni fornite nel corso del dibattito. Pur confermando, inoltre, l'urgenza di colmare le carenze a tutti note, propone di sospendere la discussione del disegno di legge per consentirne un più approfondito esame e apportare le modifiche unanimemente riconosciute necessarie.

Il presidente FRANZA esprime apprezzamento per la meditata posizione assunta dal relatore e si associa alle sue valutazioni.

La Commissione unanime, quindi, conviene di rinviare il seguito della discussione.

Galeotti ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (822-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione al disegno di legge dei deputati Bellocchio ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore AMABILE, nel ricordare l'*iter* del disegno di legge in titolo, il cui esame ebbe inizio in Senato il 19 maggio 1988 e si concluse il 27 ottobre dello stesso anno, sottolinea che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, nel testo ora pervenuto alla nuova lettura del Senato, non risultano del tutto condivisibili: la Commissione affari costituzionali, infatti, opportunamente ha posto precise condizioni per l'approvazione del provvedimento. Il relatore Amabile, pertanto, prospetta l'esigenza di modifiche agli articoli 1, 3 e 13, invitando ad approfondire la riflessione, anche nel merito dell'articolo 4, ed assicurando la propria disponibilità ad accogliere l'orientamento della Commissione al riguardo.

Il sottosegretario BABBINI sottolinea l'esigenza di approvare subito il disegno di legge ma evitando l'adozione di norme equivoche od oscure. Qualora, pertanto, la Commissione decidesse di modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, egli condividerebbe l'opportunità di ripristinare il testo originario dell'articolo 1 e, per

quanto riguarda l'articolo 3, di conformarsi alle tendenze prevalenti nei paesi comunitari. Suggestisce inoltre di inserire nelle commissioni provinciali, di cui all'articolo 7, un rappresentante dell'ISVAP; un rappresentante dei consumatori, infine, potrebbe utilmente recare il proprio contributo in materia di tariffe.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1991

260^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REDIGENTE****Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)****Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)****Rosatì ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)****Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)****Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)****Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)****Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)****Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)****Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)****Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)****Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)**

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Il senatore ANDREINI ritira l'emendamento 25.2.

Il relatore FABRIS esprime parere contrario sull'emendamento 25.4 e favorevole sugli emendamenti 25.1, 25.3 e 25.5.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario sull'emendamento 25.4, si rimette alla Commissione sull'emendamento 25.1 ed esprime avviso favorevole sugli emendamenti 25.3 e 25.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 25.4. Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori BOATO e MONTRESORI, favorevole dei senatori SPECCHIA e CUTRERA e di astensione del Presidente PAGANI e del senatore GOLFARI, è approvato l'emendamento 25.1. Posti separatamente ai voti, sono poi accolti gli emendamenti 25.3 e 25.5.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore BOATO è quindi approvato l'articolo 25, come risultante dalle modifiche accolte.

Senza discussione, viene posto ai voti ed approvato l'articolo 26.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Il PRESIDENTE ritira l'emendamento 27.1 e riformula l'emendamento 27.2 nel senso di sopprimere le parole «gli altri enti locali».

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario ANGELINI, l'emendamento 27.2, come riformulato, è accolto dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 27 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BOATO), come modificato.

Il senatore ZANGARA ritira il sub-emendamento 27.0.1/1.

Il RELATORE ed il sottosegretario ANGELINI esprimono parere favorevole sull'emendamento 27.0.1 (aggiuntivo di un articolo 27-bis), che, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BOATO e ANDREINI, è approvato.

È quindi approvato l'articolo 28, sul quale hanno espresso voto favorevole i senatori BOATO e PIERRI.

Si passa all'esame dell'articolo 29.

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 29.2, che rappresenta una nuova e più ampia formulazione dell'emendamento 29.1 dei senatori Cutrera ed altri.

Il senatore PIERRI, ritenuto l'emendamento 29.1 assorbito nell'emendamento 29.2 del Governo, lo ritira.

Il senatore ANDREINI avverte che si asterrà in sede di votazione sull'articolo 29 (nonchè sull'emendamento ad esso riferito), in quanto, a suo avviso, le sanzioni penali ivi previste appaiono eccessive.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 11,40)

Il sottosegretario ANGELINI illustra l'emendamento 29.3, testè presentato; analogamente, il senatore INNAMORATO presenta l'emendamento 29.4, che poi riformula su invito del senatore BOATO e del sottosegretario ANGELINI.

Il relatore esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 29; si uniforma il parere del sottosegretario Angelini.

Con il voto favorevole dei senatori ANDREINI e BOATO, è approvato l'emendamento 29.3.

Indi, col voto favorevole dichiarato dai senatori CUTRERA e BOATO, è approvato l'emendamento 29.2.

Con l'astensione dichiarata dal senatore BOATO, è, poi, approvato l'emendamento 29.4 nuovo testo.

La Commissione approva infine l'articolo 29 nel testo emendato col voto favorevole dichiarato dal senatore BOATO.

Si passa all'esame dell'articolo 30.

Il senatore CUTRERA illustra l'emendamento 30.2, che poi ritira su invito del relatore FABRIS e del sottosegretario ANGELINI; il relatore FABRIS illustra anche l'emendamento 30.1 che è approvato dalla Commissione previo parere favorevole del Governo.

Il senatore GOLFARI esprime perplessità sull'articolo 30 nel testo emendato, pur annunciando - a seguito delle delucidazioni del sottosegretario ANGELINI - il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano; dopo che analogo voto ha dichiarato il senatore BOATO, la Commissione approva l'articolo 30 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 31.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 31.1, il senatore BOATO l'emendamento 31.6, il senatore ZANGARA gli emendamenti 31.2. e 31.3, il presidente PAGANI l'emendamento 31.5 ed il senatore DUJANY l'emendamento 31.4.

Si apre un dibattito sui limiti imposti alle popolazioni che abitano le aree contigue ai parchi: intervengono i senatori RUBNER, CUTRERA, ANDREINI, BOATO, TORNATI e PAGANI.

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 31.7 e dà parere favorevole su tutti gli altri emendamenti presentati.

Il sottosegretario ANGELINI condivide il parere favorevole sugli emendamenti 31.6, 31.7 e 31.4, ma esprime parere contrario su tutti gli altri.

Il senatore BOATO richiede la votazioni per parti separate dell'emendamento 31.1. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore ANDREINI dichiara voto contrario all'emendamento 31.1, ribadendo il favore del proprio Gruppo per la formulazione originaria dell'articolo 31, come approvato dalla Camera dei deputati. In dissenso dal proprio Gruppo, il senatore SCARDAONI annuncia la propria astensione.

Il senatore GOLFARI annuncia voto favorevole all'emendamento 31.1, dichiarando che i senatori del Gruppo democratico cristiano sul punto voteranno secondo coscienza.

Il senatore BOATO dichiara di astenersi sulla prima parte dell'emendamento 31.1, votando contro la seconda parte.

Il presidente PAGANI sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,15).

Il sottosegretario ANGELINI, assicurando che il comma 3 dell'articolo 31 non intende comprimere le competenze regionali, ma al contrario ampliare le possibilità di intervento delle regioni, presenta la proposta di coordinamento n. 10, tesa a rendere esplicito tale intento.

I senatori GOLFARI e ZANGARA ritirano, rispettivamente gli emendamenti 31.1 e 31.2.

Il senatore BOATO ritira l'emendamento 31.6; indi si apre un breve dibattito tra il senatore CUTRERA ed il presidente PAGANI, sull'opportunità di riservare o meno la caccia ai soli residenti nelle aree naturali protette e contigue.

L'emendamento 31.5, col voto contrario dei senatori NEBBIA, BOATO ed ANDREINI e con il voto favorevole annunciato dai senatori SPECCHIA e RUBNER, è respinto dalla Commissione.

Il senatore GOLFARI aggiunge la propria firma all'emendamento 31.3, giudicando opportuno salvaguardare le competenze regionali anche attraverso l'eliminazione del comma 4 dell'articolo 31. Dopo il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 31.3 registra i voti contrari dei senatori TORNATI, BOATO e NEBBIA mentre annunciano voto favorevole i senatori SPECCHIA, RUBNER, GOLFARI e PAGANI.

Posto ai voti l'emendamento 31.3 è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore BOATO è, poi, approvato l'emendamento 31.7.

Indi, con il voto contrario annunciato dai senatori BOATO, CUTRERA e NEBBIA e con quello favorevole dei senatori ANDREINI e RUBNER, è approvato l'emendamento 31.4.

Infine, con il voto contrario del senatore SPECCHIA, favorevole dei senatori NEBBIA ed ANDREINI e con l'astensione del senatore BOATO, è approvato l'articolo 31 nel testo emendato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato alla seduta pomeridiana di oggi.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 1, 13ª)*

Il presidente PAGANI informa che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ha concesso, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, in deroga al divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, la possibilità di esaminare durante la sessione di bilancio i disegni di legge su Venezia. Conseguentemente, dopo l'esame delle tabelle di bilancio e delle parti della legge finanziaria di competenza della Commissione, si potrà proseguire con i provvedimenti in parola.

La seduta termina alle ore 13,50.

261ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PAGANI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

Cascia ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (255)

Cascia ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (485)

Rosati ed altri: Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette (510)

Gualtieri ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (796)

Boato ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (809)

Coviello ed altri: Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino (818)

Innamorato ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Cilento (889)

Coviello ed altri: Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea (1008)

Cutrera ed altri: Norme in materia di parchi naturali regionali (1647)

Manieri ed altri: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)

Filetti e La Russa: Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza (2440)

Petrara ed altri: Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia (2549)

Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (2918), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

(Proposta di coordinamento formale)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 32, al quale non risultano presentati emendamenti.

Col voto favorevole del senatore BOATO, la Commissione approva tale articolo senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 33.

Su richiesta del sottosegretario ANGELINI, il presidente PAGANI sospende brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 33.

Il senatore MONTRESORI illustra gli emendamenti 33.14, 33.4 (del quale propone una nuova formulazione) e 33.7, mentre il senatore COVIELLO illustra gli emendamenti 33.1, 33.6, 33.10 e 33.11.

Il senatore INNAMORATO e il senatore PIERRI danno rispettivamente conto degli emendamenti 33.28 e 33.29. Il senatore PIERRI, dopo averlo illustrato, dichiara di ritirare l'emendamento 33.29 in conseguenza della presentazione dell'emendamento 33.31 che passa ad illustrare.

Dopo che il senatore TORNATI ha illustrato l'emendamento 33.15, il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 33.3 e 33.5. Indi, il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 33.17 e il relatore FABRIS dà conto dell'emendamento 33.32, testè presentato.

Il presidente PAGANI dichiara di non poter accedere ad una nuova richiesta di sospensione tecnica avanzata dal sottosegretario ANGELINI, in quanto i tempi d'esame del provvedimento sono assai ristretti.

Il senatore ANDREINI, dopo averlo illustrato, dichiara di ritirare l'emendamento 33.18, preannunciandone una riformulazione con riferimento all'articolo 34. Dà inoltre conto dell'emendamento 33.30.

Il senatore CUTRERA dichiara anch'egli, dopo averlo illustrato, di ritirare l'emendamento 33.19, preannunciandone la riproposizione con riferimento all'articolo 35.

Il presidente PAGANI dopo aver illustrato l'emendamento 33.2, dà conto dell'emendamento 33.8, che dichiara di riformulare nel senso di sopprimere il solo comma 6.

Dopo che il senatore CUTRERA ha dato ragione dell'emendamento 33.27, di contenuto identico alla nuova formulazione dell'emendamento 33.8, il senatore BOATO illustra l'emendamento 33.9.

Il senatore SPECCHIA illustra il subemendamento 33.12/1 e quindi l'emendamento principale 33.12.

I senatori PETRARA e SPECCHIA illustrano rispettivamente gli emendamenti 33.20 e 33.13, di analogo contenuto. Il senatore SPECCHIA illustra inoltre l'emendamento 33.35.

Il senatore TORNATI dà conto degli emendamenti 33.21, 33.22 e 33.34, nonché del subemendamento 33.23/1 e dell'emendamento principale 33.23.

Dopo che il senatore DUJANY ha illustrato gli emendamenti 33.24 e 33.25, il senatore CUTRERA, illustrato, l'emendamento 33.26, lo ritira.

Il sottosegretario ANGELINI dà poi conto del subemendamento 33.33/1, mentre il relatore FABRIS illustra l'emendamento 33.33.

Il sottosegretario ANGELINI suggerisce infine, di considerare improponibili quegli emendamenti che, prevedendo l'incremento numerico dei parchi nazionali, potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del provvedimento.

Il presidente PAGANI dichiara di non poter accedere a tale richiesta che, caso mai, dovrebbe esser formulata nel senso di invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti in questione, onde evitare di ritardare l'iter del provvedimento, in attesa del prescritto parere della 5^a Commissione

Il senatore COVIELLO dichiara di ritirare gli emendamenti 33.1 e 33.6, mentre i senatori TORNATI e SPECCHIA ritirano rispettivamente gli emendamenti 33.15 e 33.3.

Il presidente PAGANI ritira l'emendamento 33.2 (motivato dall'intento di impedire che l'Ente parco del Vesuvio dovesse farsi carico di responsabilità sul territorio che invece spettano ad altri organi), trasformandolo in un apposito ordine del giorno del seguente tenore:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare l'istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, sottolinea le particolari caratteristiche del territorio in oggetto, che risulta in larga misura compromesso da interventi antropici lesivi dell'ambiente.

Invita pertanto il Governo a provvedere con immediatezza e particolare impegno alla attivazione delle strutture del nuovo Ente affinché, nelle more della sua istituzione, non venga incrementato il degrado del territorio.

Ciò anche ad evitare che l'istituzione del Parco del Vesuvio non si traduca in una spesa alla quale non corrisponda il richiesto risanamento».

0/2918/3/13^a

PAGANI

Dichiarano di sottoscrivere tale ordine del giorno i senatori CUTRERA, FABRIS, BOSCO, BOATO, TORNATI, SPECCHIA, MONTRESORI e NEBBIA.

Il senatore SPECCHIA ritira il subemendamento 33.12/1 e l'emendamento principale 33.12, mentre il senatore TORNATI ritira l'emendamento 33.22, nonché il subemendamento 33.23/1 e l'emendamento principale 33.23.

Si apre quindi un dibattito in cui intervengono i senatori TORNATI, SPECCHIA, CUTRERA, ZANGARA e ANDREINI.

Il presidente PAGANI sospende la seduta per la concomitanza di un impegno assunto dai membri del Comitato ristretto sui disegni di legge concernenti disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81.

(La seduta sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,25).

Il senatore SPECCHIA protesta vivamente per l'interruzione dei lavori della Commissione, a seguito di una iniziativa che non è certo prioritaria rispetto all'esame dei provvedimenti in titolo.

Il presidente PAGANI invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il relatore FABRIS invita a ritirare gli emendamenti 33.14, 33.4, 33.5 e 33.31, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.28, 33.9, 33.10, 33.11, 33.30, 33.20 e 33.13, nonché sul subemendamento 33.33/1.

Dopo aver espresso avviso contrario sugli emendamenti 33.17, 33.8, 33.27 e 33.25, si rimette al Governo con riferimento agli emendamenti 33.7, 33.35, 33.34 e 33.21. Invita inoltre il senatore Dujany a riformulare l'emendamento 33.24 nel senso di aggiungere, dopo le parole: «del Ministro dell'ambiente» le altre: «, sentite le regioni e le province autonome interessate».

Dopo che il senatore DUJANY ha modificato l'emendamento 33.24 nei termini suggeriti dal relatore, vengono ritirati gli emendamenti 33.14, 33.4, 33.5, 33.31 e 33.17.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.28, 33.32, 33.33, 33.9, 33.10, 33.11, 33.20, 33.13, 33.34 e 33.24 nella nuova formulazione. Si dichiara invece contrario agli emendamenti 33.8, 33.30, 33.21, 33.27 e 33.25, mentre invita a ritirare gli emendamenti 33.7 e 33.35 (avvertendo che in caso di mantenimento dei citati emendamenti il parere del Governo sarebbe contrario).

Vengono conseguentemente ritirati gli emendamenti 33.7 e 33.21.

Il senatore SPECCHIA ritira l'emendamento 33.13, dichiarando contestualmente di sottoscrivere l'emendamento 33.20, che presenta una migliore formulazione tecnica.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati gli emendamenti 33.28 e 33.32 (quest'ultimo con l'astensione del senatore BOATO), nonché il sub-emendamento 33.33/1 e l'emendamento principale 33.33, come testè modificato (entrambi con dichiarazione di voto favorevole del senatore BOATO).

In sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 33.8 e 33.27, di identico contenuto, preannunciano il voto favorevole il presidente

PAGANI e i senatori CUTRERA e BOSCO, mentre i senatori NEBBIA, PETRARA e ZANGARA preannunciano il voto contrario ed il senatore BOATO annuncia la propria astensione.

Posti quindi in votazione, gli emendamenti 33.8 e 33.27 vengono respinti dalla Commissione.

Vengono quindi approvati, con votazioni successive, gli emendamenti 33.9 (con il voto favorevole del senatore ANDREINI), 33.10, 33.11, 33.30 (quest'ultimo col voto favorevole del senatore ANDREINI e l'astensione dei senatori BOATO e NEBBIA), 33.20 (col voto favorevole dei senatori PETRARA e SPECCHIA) e 33.34 (col voto favorevole dei senatori BOATO e SPECCHIA e quello contrario del presidente PAGANI).

Dopo che il senatore SPECCHIA ha dichiarato di insistere sul proprio emendamento 33.35, tale emendamento posto ai voti viene respinto.

Posto in votazione viene quindi approvato l'emendamento 33.24, nella nuova formulazione, mentre viene respinto l'emendamento 33.25.

Col parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo viene quindi approvato l'ordine del giorno 0/2918/3/13a.

In sede di dichiarazioni di voto sull'articolo 33, preannunciano il voto favorevole i senatori BOATO, ANDREINI, NEBBIA e MONTRESORI, mentre il presidente PAGANI preannuncia la propria astensione.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 33, come precedentemente emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 34, al quale si riferiscono gli emendamenti 34.9 e 34.10 che sono illustrati dal senatore BOATO; il medesimo senatore ritira l'emendamento 34.1.

Il senatore ANDREINI illustra gli emendamenti 34.7 e 34.8.

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 34.11 e ritira l'emendamento 34.4.

Il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 34.2, indi il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 34.13.

I senatori BOATO e COVIELLO presentano in seduta rispettivamente i sub-emendamenti 34.11/2 e 34.11/1.

Il sottosegretario ANGELINI illustra il sub-emendamento 34.11/3 e l'emendamento 34.12, mentre il senatore PIERRI ritira l'emendamento 34.5.

Il senatore DUJANY illustra gli emendamenti 34.3 e 34.6; su quest'ultimo emendamento il proponente non accoglie gli inviti al ritiro rivoltigli dal sottosegretario ANGELINI, dal senatore MONTRESORI e del relatore FABRIS, che avanzano delle forti perplessità sull'emendamento stesso nella sua attuale formulazione.

Si apre un dibattito in cui intervengono i senatori TRIPODI, TORNATI e MONTRESORI, che ritira l'emendamento 34.2 del senatore Diana, precedentemente fatto proprio.

Il relatore, senatore FABRIS, esprime parere favorevole sugli emendamenti 34.9, 34.10, 34.3, 34.11/3, 34.11/1 e 34.12. Esprime parere contrario sugli emendamenti 34.7, 34.13, 34.11/2 e 34.6.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere contrario sugli emendamenti 34.9, 34.7, 34.13 e 34.8. Esprime parere favorevole all'emendamento 34.11, coi subemendamenti accolti dal relatore; invita a ritirare gli emendamenti 34.3 e 34.12.

Col voto favorevole annunciato dai senatori BOATO e DUJANY, l'emendamento 34.9 è approvato dalla Commissione, mentre l'emendamento 34.10 è parimenti approvato con l'astensione dichiarata del senatore DUJANY.

Col voto favorevole dei senatori ANDREINI e TRIPODI l'emendamento 34.7 viene poi respinto dalla Commissione.

Annunciando la propria astensione, il senatore BOATO invita a riformulare l'emendamento 34.3; sul medesimo emendamento annunciano astensione i senatori NESPOLO e NEBBIA.

Voto contrario annunciano i senatori MONTRESORI, PIERRI e TRIPODI, mentre il presidente PAGANI, pur formulando analogo voto, invita a trasformare l'emendamento 34.3 in ordine del giorno.

Il senatore DUJANY, pur riservandosi di accogliere l'invito del Presidente a presentare un ordine del giorno sulla materia, insiste per la votazione dell'emendamento 34.3, che è respinto dalla Commissione.

Il presidente PAGANI sospende brevemente la seduta per concomitanti votazioni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 20, riprende alle ore 20,40).

Il senatore ANDREINI ritira i propri emendamenti 34.8 e 34.13.

La Commissione respinge poi l'emendamento 34.11/2, mentre approva con votazioni separate i subemendamenti 34.11/1 e 34.11/3.

Il senatore BOATO annuncia voto contrario sull'emendamento 34.11; analogo voto annuncia il senatore NEBBIA.

Il senatore ANDREINI annuncia voto favorevole all'emendamento 34.11, nel testo emendato; in dissenso dal proprio Gruppo, la senatrice NESPOLO annuncia la propria astensione.

La Commissione approva gli emendamenti 34.11 e 34.12, mentre l'emendamento 34.6 è respinto.

Il senatore DUJANY presente il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

vista la legge sui parchi e le riserve naturali;

vista la nuova normativa per le aree e riserve naturali esistenti;

considerato il grave stato di disagio e malessere delle popolazioni interessate nella Valle d'Aosta al parco del Gran Paradiso;

constatato che i rapporti per definire l'intesa con lo Stato, da parte della regione, non hanno sortito effetti rassicuranti per gli enti locali e la regione Valle d'Aosta;

impegna il Governo

nel rispetto dell'ordinamento regionale e delle attese della popolazione, a garantire che l'adeguamento legislativo avverrà secondo tali attese garantendo altresì l'ossequio alla competenza regionale in materia».

0/2918/4/13^a

DUJANY

Il relatore FABRIS e il sottosegretario ANGELINI esprimono parere favorevole; con l'astensione del senatore BOATO e il voto favorevole dichiarato dal presidente PAGANI l'ordine del giorno è approvato dalla Commissione.

Con l'astensione dei senatori BOATO e NEBBIA, col voto favorevole dei senatori ANDREINI e ZANGARA e con il voto contrario del senatore DUJANY, è quindi approvato l'articolo 34 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 35, al quale si riferisce l'emendamento 35.1 soppressivo dell'intero articolo che viene illustrato dal presidente PAGANI.

Il senatore PIERRI illustra, quindi, l'emendamento 35.8 ed il subemendamento 35.7/4.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 35.7/3, accettando poi una riformulazione proposta dal sottosegretario ANGELINI.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti 35.7/1, 35.7/2 e 35.6, richiedendo al rappresentante del Governo un pronunciamento inequi-

voco in riferimento alle isole Ciclopi; in merito il senatore SPECCHIA rileva un patente conflitto normativo tra l'articolo in esame ed il decreto ministeriale istitutivo del parco marino delle isole Ciclopi.

Il sottosegretario ANGELINI, dopo avere illustrato l'emendamento 35.7, risponde che le isole Ciclopi non rientrano nell'elenco di cui all'articolo 35 in quanto costituiscono una riserva marina già esistente e non già un'area di reperimento per riserve da costituire in futuro.

Il senatore ONORATO ritira il proprio emendamento 35.5, presentando il sub-emendamento 35.7/5, teso ad intervenire in materia analoga sul testo del provvedimento; aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 35.4, che dà per illustrato.

Il senatore MONTRESORI illustra l'emendamento 35.2 e il sub-emendamento 35.7/6, nel quale trasferisce i contenuti dell'emendamento 35.3, che contestualmente ritira; richiede quindi al Governo assicurazioni sullo *status* giuridico e sull'effettiva costituzione del parco marino del Golfo di Orosei.

Il relatore, senatore FABRIS, esprime parere contrario agli emendamenti 35.1, 35.7/1 e 35.7/2; esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.7/6, 35.7/3 (nuovo testo) e 35.7/4.

Invita a ritirare l'emendamento 35.7/5.

Il presidente PAGANI rileva che l'emendamento 35.8 potrebbe comportare oneri e richiederebbe, quindi il parere della 5^a Commissione permanente: su suo invito, pertanto, il senatore CUTRERA riformula l'emendamento in un nuovo testo, aggiuntivo di un comma riguardante Porto Selvaggio ed il parco marino dell'Asinara; tale emendamento - firmato anche dai senatori Pierrri e Pagani, mentre al senatore Montresori è riconosciuta la qualità di primo firmatario - registra il parere favorevole del relatore FABRIS e del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ANGELINI, espresso parere favorevole sull'emendamento 35.2 e contrario all'emendamento 35.6, invita al ritiro degli emendamenti 35.7/1, 35.7/2 e 35.6: aderisce il senatore BOATO.

Il senatore ONORATO ritira gli emendamenti 35.7/5 e 35.4; analogamente, il senatore PIERRI ritira l'emendamento 35.7/4, che peraltro viene fatto proprio dal senatore BOATO.

Col voto contrario dei senatori NEBBIA, SPECCHIA e PETRARA, con l'astensione del senatore BOATO e col voto favorevole annunciato dai senatori PAGANI e CUTRERA, l'emendamento 35.1 è respinto dalla Commissione.

Con l'astensione del senatore BOATO è poi approvato l'emendamento 35.7/3 (nuovo testo).

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO, SPECCHIA, PETRARA e NEBBIA è respinto l'emendamento 35.7/4.

Con il voto favorevole del senatore MONTRESORI, è approvato l'emendamento 35.7/6, così come l'emendamento 35.7 nel testo emendato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 35.2.

Dichiarano voto contrario al nuovo testo dell'emendamento 35.8 i senatori BOATO, NEBBIA, PETRARA e SPECCHIA, mentre dichiarano voto favorevole i senatori CUTRERA, PAGANI e MONTRESORI: posto ai voti, l'emendamento 35.8, nuovo testo, è respinto dalla Commissione.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori BOATO, NEBBIA, PETRARA, ZANGARA e SPECCHIA, è infine approvato l'articolo 35 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 36.

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 36.1, che registra il parere favorevole del sottosegretario ANGELINI: tale emendamento è approvato dalla Commissione, come pure l'articolo 36 nel testo così emendato (con voto favorevole dichiarato dai senatori BOATO e NEBBIA).

Il senatore FABRIS illustra sette emendamenti presentati all'articolo 37. Tali emendamenti al pari di quello testè approvato relativo all'articolo 36, sono volti ad ottemperare a condizioni poste dalla 5ª Commissione permanente nel parere sul disegno di legge n. 2918.

Con il parere favorevole annunciato dal sottosegretario ANGELINI, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6 e 37.7.

Con il voto favorevole del senatore BOATO, è, quindi, approvato l'articolo 37 nel testo emendato.

Su invito del sottosegretario ANGELINI, il senatore MONTRESORI ritira le sette proposte di coordinamento finale a firma sua e del senatore Golfari.

Il relatore FABRIS illustra, quindi, le proposte di coordinamento n. 9 e 10: su invito del sottosegretario ANGELINI, ritira la proposta n. 10 mentre la proposta n. 9, col parere favorevole del Governo, è approvata dalla Commissione.

Il sottosegretario ANGELINI illustra la proposta di coordinamento n. 8 che, con il parere favorevole del relatore FABRIS, è approvata dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a procedere al coordinamento formale del testo unificato dei disegni di legge in titolo; dà inoltre mandato a richiedere lo svolgimento della relazione orale all'Assemblea.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente PAGANI comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI**Legge-quadro sulle aree protette (2918)****Art. 25.**

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «sentiti i comuni interessati per le zone a), b), c) e d'intesa con i comuni per la lettera d), in analogia al comma 4 dell'articolo 12».

25.2

ANDREINI

Al comma 2, dopo le parole: «gestione del parco» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni per gli agglomerati urbani».

25.2 (nuovo testo)

ANDREINI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

25.4

TRIPODI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e può riguardare anche aree confinanti con il parco».

25.1

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, ultimo periodo sostituire le parole: «Il piano» con le altre: «Tale piano».

25.3

BOATO

Al comma 4, dopo la parola: «piano» aggiungere: «pluriennale economico e sociale».

25.5

COVIELLO

Art. 27.

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. La sorveglianza può essere esercitata dagli enti gestori di parchi e riserve naturali tramite proprio personale, in base ad apposita legge regionale».

27.1**PAGANI**

Al comma 2 sostituire le parole: «gli altri enti locali» con le seguenti: «gli enti gestori dei parchi».

27.2**PAGANI**

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con gli altri enti locali».

27.2 (nuovo testo)**PAGANI**

Aggiungere all'emendamento 27.0.1 le seguenti parole: «conformandosi altresì per analogia anche alla norme del titolo II in quanto applicabili».

27.0.1/1**ZANGARA**

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 27-bis.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo».

27.0.1**GOLFARI, MONTRESORI****Art. 29.**

Al comma 1 sostituire il periodo: «Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11 e 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni» con il seguente periodo: «Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e

all'articolo 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200 mila a lire 25 milioni».

29.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

5-ter. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

5-quater. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali».

29.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Nelle riserve già istituite che saranno comprese nel perimetro degli istituendi parchi di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge non si applicano, fino alla costituzione del parco stesso, i divieti di cui all'articolo 17, comma 1-bis».

29.4

INNAMORATO

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Nell'area protetta dei monti Cervati non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 1-bis».

29.4 (nuovo testo)

INNAMORATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 e successive modificazioni sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'Ente gestore del parco.

5-ter. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 28 si applicano anche ai parchi naturali regionali».

29.1 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Art. 30.

All'articolo 30, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge».

30.2 CUTRERA

Al comma 2, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «completamento».

30.1 IL RELATORE

Art. 31.

Sopprimere i commi 3 e 4.

31.1 GOLFARI, MONTRESORI

Sopprimere il comma 3.

31.2 MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1977, n. 968» con le altre: «alla normativa vigente sulla attività venatoria».

31.6 BOATO

Al comma 3, sopprimere le parole: «riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua».

31.5 PAGANI

Sopprimere il comma 4.

31.3

MORA, MICOLINI, ZANGARA, MANZINI

Al comma 5, dopo le parole: «Qualora si tratti di aree» aggiungere la seguente parola: «contigue».

31.7

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

31.4

DUJANY

Art. 33.

Al comma 1, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «Nelle more di adozione del primo programma triennale».

33.14

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 1 sostituire, la lettera a) con la seguente:

«a) Cilento e Vallo di Diana (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Appennino Lucano, Val D'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Alpi, Raparo);».

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole al comma 6, lettera g).

33.1

COVIELLO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Stella e Salto Bulgaria» con le seguenti: «Monte Stella e Monte Bulgaria».

33.28

INNAMORATO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

33.2

PAGANI

Al comma 1, in fine, aggiungere:

«f-bis) Val D'Agri e Lagonegrese (Arioso, Vulturino, Viggiano, Sirino, Raparo)».

Conseguentemente sopprimere le medesime parole al comma 6, lettera g).

33.29

PIERRI

Al comma 1, in fine, aggiungere:

«f-bis) Monti della Laga;».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «e Monti della Laga» dalla lettera d).

33.15

TORNATI, ANDREINI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«f-bis) Campi Flegrei da Bagnoli a Bacoli».

33.3

FLORINO, SPECCHIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e Gennargentu e quello dell'isola dell'Asinara».

33.4

MONTRESORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara».

33.4 (nuovo testo)

MONTRESORI

Al comma 2 sostituire le parole: «e Gennargentu» con le altre: «Gennargentu e dell'isola dell'Asinara».

33.32

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «Gennargentu» aggiungere le seguenti: «e dell'Asinara».

33.5

SPECCHIA

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

33.17

PINNA, TORNATI, ANDREINI

Al comma 2 sostituire le parole da: «con le procedure» fino alla fine con le seguenti: «o non risultino istituiti uno o più parti di cui al comma 1, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede in via prioritaria alla istituzione del parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo) per il quale comunque non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6».

33.6

COVIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «alla istituzione» aggiungere: «il parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese: Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo» e sopprimere le parole: «altro parco nazionale».

33.31

PIERRI, COVIELLO, CARDINALE

All'emendamento 33.33, dopo la parola: «Raparo)» inserire le seguenti parole: «o se già costituito, di altro parco nazionale».

33.33/1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «d'altro parco nazionale» con le seguenti: «del parco della Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo)».

33.33

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Parco del Delta del Po è interregionale a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

33.18

ANDREINI, VECCHI, TORNATI, GIUSTINELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituita l'area protetta marina di Porto Selvaggio (Nardò). Alla delimitazione dell'area, ed alla definizione degli obiettivi di protezione, alla concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare interessate si provvede a norma della legge 31 dicembre 1982, n. 979. La gestione dell'area è attribuita, a norma dell'articolo 19, comma 2, della presente legge, all'organo di gestione

del Parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi istituito dalla legge della regione Puglia 24 marzo 1980, n. 21».

33.19 CUTRERA, MANIERI, INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora l'intesa o gli altri necessari accordi non si perfezionino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decide il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, anche per la costituzione di altri parchi nazionali per i quali non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6».

33.7 MONTRESORI

Sopprimere i commi 6 e 7.

33.8 PAGANI

Sopprimere il comma 6.

33.8 (nuovo testo) PAGANI

Sopprimere il comma 6.

33.27 CUTRERA

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

33.9 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 6 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Picentino (monti Terminio e Cervialto);».

33.10 COVIELLO

Al comma 6 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Alpi e Raparo);».

33.11 COVIELLO

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

33.30

ANDREINI, TORNATI

All'emendamento 33.12 sostituire le parole da: «Parco della zona dei Trulli» alla fine con le altre: «Parco dei trulli».

33.12/1

SPECCHIA

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«*m-bis*) Parco della zona dei trulli esteso ai territori di Alberobello, Locorotondo, Fasano, Cisternio, Ostuni, Ceglie Messapica e Martina Franca».

33.12

SPECCHIA

Al comma 6, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*). Alta Murgia».

33.20

PETRARA, TORNATI, NEBBIA, ANDREINI, NESPOLO, SCARDAONI, GIUSTINELLI

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«*m-ter*) Parco dell'Alta Murgia».

33.13

SPECCHIA

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«*h*) Campi Flegrei da Bagnoli a Bacoli».

33.35

SPECCHIA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«*6-bis*) Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia».

33.34

TORNATI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle aree di reperimento, di cui al comma 6, non rientrati nel secondo programma triennale di cui all'articolo 4, le regioni possono esercitare i poteri di cui all'articolo 2, comma 9».

33.21

TORNATI, ANDREINI

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. S'intendono esclusi dalle aree di cui al comma 6 i territori già destinati a parchi regionali».

33.22

TORNATI, ANDREINI, POLLINI

All'emendamento 33.23 sostituire le parole da: «le norme di salvaguardia» fino alla fine con le seguenti: «quali norme di salvaguardia le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377».

33.23/1

PETRARA, TORNATI, ANDREINI, NESPOLO,
SCARDAONI, CARDINALE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-quater. Fino all'approvazione del secondo programma triennale, relativo alle aree di reperimento, valgono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, lettere b), c), e), g), i), l), e all'articolo 2 del medesimo decreto».

33.23

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 8, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con la regione a statuto speciale e provincie autonome di Trento e Bolzano».

33.24

DUJANY

Al comma 8, dopo le parole: «del Ministro» aggiungere le seguenti: «, sentite le regione e le provincie autonome interessate».

33.24 (nuovo testo)

DUJANY

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo: «Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati».

33.25

DUJANY

Al comma 10, aggiungere, dopo le parole: «articolo 2», le seguenti: «2-bis».

33.26

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Art. 34.

Al comma 1, sopprimere le parole: «del parco nazionale dello Stelvio, previa intesa con le provincie autonome di Trento e di Bolzano e con la regione Lombardia».

34.9

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «Regione Lombardia», le seguenti: «e dei parchi nazionali del Circeo e della Calabria».

34.7

ANDREINI, TORNATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste saranno informate anche ai principi generali della presente legge».

34.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge».

34.10

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «del Parco del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente si provvede ad armonizzare la disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della presente legge e all'ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, previa intesa con la regione Piemonte e con la Regione autonoma Valle d'Aosta».

34.3

DUJANY

Sopprimere il comma 2.

34.8

ANDREINI, TORNATI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Il parco del Delta viene definito parco interregionale da attuarsi dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna. La normativa di salvaguardia prima della costituzione viene definita dai Piani territoriali di coordinamento delle due Regioni».

34.4

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il parco del Delta Po è istituito e disciplinato ai sensi del titolo III della presente legge».

34.2

DIANA, MONTRESORI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il parco del Delta del Po è interregionale, a modificazione dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

34.13

ANDREINI, VECCHI

All'emendamento 34.11, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro un anno».

34.11/2

BOATO

All'emendamento 34.11, sostituire le parole: «di altro parco nazionale, dando priorità a quello di» con le seguenti: «del parco nazionale della».

34.11/1

COVIELLO, PIERRI, CARDINALE

All'emendamento 34.11, dopo la parola: «Raparo)» aggiungere le seguenti: «o, se già costituito, di altro parco nazionale».

34.11/3

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po, a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del CIPE del 5 agosto 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione di altro parco nazionale, dando priorità a quello di Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 2».

34.11

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «Per l'attuazione del comma 3» aggiungere le seguenti: «e 3-bis».

34.12

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono d'intesa alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, alla istituzione di un parco nazionale in tale area si provvede a norma del comma 3 del presente articolo».

34.5

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, SANTINI, MERAVIGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, la materia disciplinata dalla presente legge è e sarà regolata in detti territori con legge regionale o provinciale».

34.6

DUJANY, RIZ

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.

35.1

PAGANI, CUTRERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei, il ministro dell'ambiente, in applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della presente legge, individua entro dodici mesi sei aree sulle quali dovranno essere istituiti parchi marini e riserve marine. È istituita con la presente legge l'area protetta marina di Porto Selvaggio (Nardò). Alla delimitazione dell'area, ed alla definizione degli obiettivi di protezione, alla concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare interessate si provvede a norma della legge 31 dicembre 1982, n. 979. La gestione dell'area è attribuita, a norma dell'articolo 19, comma 2, della presente legge, all'organo di gestione del Parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi istituito dalla legge della regione Puglia 24 marzo 1980, n. 21».

35.8

CUTRERA, MANIERI, INNAMORATO, PIERRI

All'emendamento 35.7, nell'alinea, premettere le seguenti parole:

«Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e»

35.7/3

TORNATI

All'emendamento 35.7, sostituire l'alinea col seguente:

«Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 18, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle

aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:».

35.7/3 (nuovo testo)

TORNATI

All'emendamento 35.7, sopprimere le parole: «m) Acicastello-Le Grotte».

35.7/1

BOATO

All'emendamento 35.7, sostituire le parole: «m) Acicastello-Le Grotte» con le seguenti: «m) Acitrezza-Isole Ciclopi».

35.7/2

BOATO

All'emendamento 35.7, aggiungere le parole: «hh-bis) Porto Selvaggio (Nardò)».

35.7/4

PIERRI, BOATO

All'emendamento 35.7, alla lettera n), sopprimere le seguenti parole: «(Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto)».

35.7/5

ONORATO, NEBBIA

All'emendamento 35.7, lettera n), sostituire le parole: «(Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto)» con le seguenti: «(isole ed isolotti compresi nel territorio della Maddalena)».

35.7/6

MONTRESORI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In aggiunta alle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone;

- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello – Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
- o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
- p) Capo Testa – Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Foce dell'Isonzo;
- dd) Delta padano;
- ee) Isola di San Pietro;
- ff) Isola dell'Asinara.
- gg) Capo Carbonara.
- hh) Banchi del Canale di Sicilia.

1-bis. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine».

35.7

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Golfo di Orosei» aggiungere le seguenti: «ed a quello dell'isola dell'Asinara».

35.2

MONTRESORI

Al comma 1, lettera dd) sopprimere le parole: «(Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto)».

35.5

ONORATO, NEBBIA

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «(Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto)» con le seguenti: «(isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena)».

35.3

MONTRESORI

Al comma 1, sostituire le parole: «cc) Acicastello - Le Grotte» con le seguenti: «cc) Acitrezza - Isole Ciclopi».

35.6

BOATO

Al comma 1, dopo la lettera qq), aggiungere la seguente: «qq-bis) Isola dell'Asinara».

35.4

PINNA, ONORATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono istituiti i parchi marini di Porto Selvaggio (Nardò) e dell'isola dell'Asinara; alla delimitazione dell'area ed alla definizione degli obiettivi di protezione, alla concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare interessate si provvede a norma della presente legge».

35.8 (nuovo testo)

MONTRESORI, CUTRERA, PIERRI, PAGANI

Art. 36.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro delle finanze presenta al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.».

36.1

IL RELATORE

Art. 37.

Al comma 2, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993» aggiungere le seguenti: «e a regime».

37.1

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993» aggiungere le seguenti: «e a regime».

37.2

IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993» aggiungere le seguenti: «e a regime».

37.3

IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «per l'anno 1993» aggiungere le seguenti: «e a regime».

37.4

IL RELATORE

Al comma 10, dopo le parole: «per l'anno 1993» aggiungere le seguenti: «e a regime».

37.5

IL RELATORE

Al comma 11, dopo le parole: «per l'anno 1993» aggiungere le seguenti: «e a regime».

37.6

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4 e dell'articolo 33, comma 9, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988».

37.7

IL RELATORE

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FINALE

Trasferire l'articolo 3 al titolo II («Aree naturali protette nazionali») della legge.

coord.1

GOLFARI, MONTRESORI

Trasferire l'articolo 4 al titolo II («Aree naturali protette nazionali») della legge, ad eccezione del comma 2.

coord.6

GOLFARI, MONTRESORI

Trasferire l'articolo 4, comma 2, al titolo III («Aree naturali protette regionali») della legge.

coord.7

GOLFARI, MONTRESORI

All'articolo 4 inserire, dopo il comma 1, il seguente comma:

«1-bis. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18 il comma 5-bis.

coord.9

IL RELATORE

All'articolo 18, comma 1, come emendato, sostituire le parole: «il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro» con le seguenti: «il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro».

coord.10

IL RELATORE

Trasferire l'articolo 28 al titolo I («Principi generali»).

coord.2

GOLFARI, MONTRESORI

Trasferire l'articolo 28 al titolo I («Principi generali»).

coord.3

GOLFARI, MONTRESORI

Trasferire l'articolo 31 al titolo I («Principi generali»).

coord.4

GOLFARI, MONTRESORI

Al comma 3 dell'articolo 31, sostituire le parole: «l'esercizio della caccia può attuarsi» con le seguenti: «le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia».

coord.8

IL GOVERNO

Trasferire l'articolo 32 al titolo I («Principi generali»).

coord.5

GOLFARI, MONTRESORI